

**RESOCONTO SOMMARIO**  
**Presidenza del vice presidente NANIA**

**Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1905) Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**

**(591) GIAMBRONE ed altri. - Modifica dell'articolo 17, comma 96, della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di disciplina dei professori a contratto**

**(874) POLI BORTONE. - Disposizioni a favore dei professori universitari incaricati**

**(970) COMPAGNA ed altri. - Disciplina dei docenti universitari fuori ruolo**

**(1387) VALDITARA ed altri. - Delega al Governo per la riforma della governance di ateneo ed il riordino del reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia e dei ricercatori**

**(1579) GARAVAGLIA Mariapia ed altri. - Interventi per il rilancio e la riorganizzazione delle università**

**PRESIDENTE.** Ricorda che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

**MALAN, segretario.** Dà lettura dei pareri espressi dalla 1ª e dalla 5ª Commissione sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti ad esso riferiti (v. *Resoconto stenografico*).

**RUSCONI (PD).** Fa notare che non è presente in Aula il rappresentante del Governo.

**PRESIDENTE.** Sospende la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 9,41, è ripresa alle ore 9,49.*

**VALDITARA, relatore.** Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione degli ordini del giorno da G100 a G105. Esprime parere favorevole all'accoglimento come raccomandazione dell'ordine del giorno G106, a condizione che venga eliminata la parte relativa alla liberalizzazione delle tasse universitarie.

**PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.** Accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno da G100 a G105. Accoglie come raccomandazione l'ordine del giorno G106, con la modifica suggerita dal relatore.

**RUSCONI (PD).** Poiché alcuni degli ordini del giorno in esame impegnano il Governo a ripristinare i pesanti tagli operati al comparto dell'università e della ricerca, chiede al rappresentante del Governo di chiarire cosa significhi l'accoglimento come raccomandazione di tali ordini del giorno.

**PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.** Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si sta impegnando a reperire ulteriori fondi a sostegno della riforma universitaria. L'accoglimento degli ordini del giorno come raccomandazione assume pertanto una grande valenza politica.

**PERDUCA (PD).** Accetta le modifiche proposte dal relatore all'ordine del giorno G106 (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

**PRESIDENTE.** Poiché i presentatori non insistono per la votazione, gli ordini del giorno G100, G101, G102, G103, G104, G105 e G106 (testo 2) non vengono posti ai voti.

Passa all'esame degli articoli del disegno di legge n.1905 nel testo proposto dalla Commissione. Procede all'esame dell'articolo 1 (*Principi ispiratori della riforma*).

**BASTICO (PD).** Illustra gli emendamenti 1.308 e 1.310, volti a meglio specificare, nel testo del disegno di legge, quanto previsto dalla Costituzione, cioè che il diritto allo studio è materia di competenza regionale e che pertanto il Governo deve agire nel rispetto di tali competenze. Sottolinea inoltre che, al fine di garantire effettivamente il diritto allo studio degli studenti meritevoli e privi di mezzi, è necessario che il Governo stabilisca i livelli essenziali ed eroghi finanziamenti in modo che le Regioni possano assicurare tali livelli; è altresì necessario che la concessione di tali provvidenze avvenga nei confronti di coloro che hanno bassi livelli di reddito, in modo che chiunque ne abbia le capacità sia messo in condizione di poter concludere gli studi.

**PRESIDENTE.** Sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,34.*

**Ripresa della discussione dei disegni di legge  
nn. 1905, 591, 874, 970, 1387 e 1579**

**MONGIELLO**, segretario. Dà lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti dagli articoli da 1 a 7 del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione (v. *Resoconto stenografico*).

**PRESIDENTE**. La Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 1.304, 1.307 e 1.0.303.

**VALDITARA**, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.301, 1.302 (testo 2), 1.305, 1.310, 1.313, 1.315 e 1.316; invita a ritirare gli emendamenti 1.303, 1.304, 1.307, 1.309, 1.312, 1.317 (testo 2), 1.318, 1.0.300 e 1.0.302, alcuni dei quali dovrebbero risultare assorbiti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.302 (testo 2); invita a trasformare l'emendamento 1.38 in un ordine del giorno. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

**PIZZA**, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Condivide il parere del relatore.

**SBARBATI** (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Voterà a favore dell'emendamento 1.300 il cui fine è quello di precisare che le università sono sedi pubbliche di libera formazione e ricerca. La sottolineatura del carattere pubblico degli atenei favorisce infatti l'internazionalizzazione e la trasparenza.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge l'emendamento 1.300.*

**PRESIDENTE**. Essendo pervenute numerose segnalazioni di errore nel voto, dispone la ripetizione della votazione.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 1.300.*

**CARLINO** (IdV). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.301 che definisce l'università luogo di apprendimento ed elaborazione critica, anziché luogo di circolazione delle conoscenze.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato approva l'emendamento 1.301.*

**CERUTI** (PD). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 1.317 (testo 2) che intende riaffermare i principi del merito e del riconoscimento delle eccellenze introducendo il riferimento alla valutazione effettuata dall'Agenzia nazionale (ANVUR) quale requisito per adottare modelli gestionali e organizzativi in deroga a quanto previsto dall'articolo 2.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.317 (testo 2).*

**CARLONI** (PD). Chiedo sia messa agli atti la sua intenzione di voto favorevole all'emendamento 1.317 (testo 2).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.302 (testo 2)/1.*

**RUSCONI** (PD). Annunciando il voto favorevole del Gruppo sull'emendamento 1.302 (testo 2)/2, segnala la contraddizione del Governo e della maggioranza, che a parole intendono valorizzare il ruolo dell'ANVUR, ma nei fatti si oppongono ad una proposta emendativa che ne esalta il ruolo.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.302(testo 2)/2.*

**PROCACCI** (PD). Il Partito Democratico voterà contro l'emendamento 1.302 (testo 2) del relatore, non solo per le contraddizioni già evidenziate circa il ruolo dell'ANVUR, ma anche perché è grave ed inaccettabile subordinare un valore costituzionale quale l'autonomia universitaria al criterio della virtuosità di bilancio.

**VALDITARA**, relatore. Ricorda che la Costituzione prevede che l'autonomia universitaria si eserciti nei limiti stabiliti dalle leggi.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'emendamento 1.302(testo 2).*

**PRESIDENTE**. Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.303, 1.304 e 1.19.

**RUTELLI** (Misto-ApI). Modifica il testo dell'emendamento 1.305 (v. testo 2 nell'Allegato A), raccogliendo la formulazione contenuta nell'emendamento 1.310.

*Il Senato approva l'emendamento 1.305 (testo 2).*

**PRESIDENTE**. Gli emendamenti 1.306, 1.307, 1.308, 1.309 e 1.311 risultano preclusi, mentre l'emendamento 1.310 è stato ritirato.

**DE LILLO** (PdL). Ritira l'emendamento 1.312.

*Il Senato approva l'emendamento 1.313.*

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Trasforma l'emendamento 1.38 nell'ordine del giorno G1.38 (v. *Allegato A*).

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.38 non viene posto in votazione.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Il Gruppo voterà a favore dell'emendamento 1.314, soppressivo del comma 5, in quanto la genericità del riferimento alle università svantaggiate rischia di innescare meccanismi pericolosi, senza tutelare le università radicate sul territorio e di alto valore culturale.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE), il Senato respinge l'emendamento 1.314.*

PICCIONI (PdL). Ringrazia il relatore ed il Governo per il parere favorevole espresso sull'emendamento 1.315, che consentendo alle università di stipulare accordi di programma con altre istituzioni anche al di fuori del territorio regionale, favorisce lo sviluppo dei piccoli atenei, anche delle zone di confine, e le difende dalla volontà perseguita da parte delle grandi università di chiudere le sedi decentrate, spesso frutto di sacrifici delle popolazioni e delle istituzioni locali.

*Il Senato approva l'emendamento 1.315.*

RUTELLI (Misto-ApI). L'emendamento 1.316, che sostituisce la parola *performance* con la parola *risultati*, richiama l'attenzione del Parlamento sul superfluo abuso di termini stranieri all'interno dei testi legislativi, termini che sarebbe opportuno sostituire con parole italiane, eventualmente con la consulenza di professori di italianistica. (*Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Del Vecchio*).

GASPARRI (PdL). La questione è rilevante ed il Gruppo è favorevole all'emendamento.

PERDUCA (PD). Pur concordando in linea generale con quanto sostenuto dal senatore Rutelli, non ritiene che in questo caso sia opportuno la sostituzione con una parola italiana. (*Applausi della senatrice Poretti*).

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). E' d'accordo con il senatore Perduca, anche perché *performance* è concetto più ampio.

BENEDETTI VALENTINI (PdL). Il termine *performance* comprende anche il concetto delle prestazioni fornite.

LIVI BACCI (PD). Un simile dibattito terminologico è assolutamente incongruo rispetto alla portata dei problemi posti dalla riforma universitaria. (*Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Cantoni e Rizzotti*).

*Il Senato approva l'emendamento 1.316.*

PRESIDENTE. L'emendamento 1.318 si intende ritirato.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 1, nel testo emendato.*

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Invita a votare a favore dell'emendamento 1.0.1, che garantisce un incremento annuale del fondo di finanziamento ordinario dell'università, prevedendo una copertura corretta, che ha ottenuto il parere favorevole della Commissione bilancio. Come ha riconosciuto la stessa signora Ministro, infatti, non è possibile attuare la riforma del sistema accademico senza predisporre finanziamenti certi ed adeguati. (*Applausi dal Gruppo PD*).

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.1. (Proteste del senatore Garraffa).*

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Apprezza lo spirito della riforma universitaria e alcuni aspetti innovativi in essa contenuti, anche se desta perplessità la mancanza di adeguati stanziamenti finanziari. Ritiene sia però necessario compiere un ulteriore passo in avanti e prevedere l'abolizione del valore legale del titolo di studio, stimolando così una competizione virtuosa tra gli atenei, in connessione con una riforma meritocratica dell'accesso alle professioni liberali: dichiara pertanto il suo voto favorevole all'emendamento 1.0.300.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Anche a causa dei severi tagli imposti dal ministro Tremonti, che renderanno assai difficile attuare concretamente la riforma, il provvedimento in esame non sarà in grado di superare i problemi strutturali che affliggono l'università italiana. E' necessario compiere un atto di coraggio e rivoluzionare l'intero sistema della formazione universitaria, prevedendo l'abolizione del valore legale del titolo di studio e valorizzando la possibilità di scelta degli studenti e la competizione tra gli atenei. Dunque non accetta l'invito a trasformare l'emendamento 1.0.300 in ordine del giorno e dichiara il voto favorevole ai successivi emendamenti a prima firma del senatore Perduca. (*Applausi della senatrice Sbarbati*).

RUSCONI (PD). Pur non essendo ostile ad una discussione sul tema dell'abolizione del valore legale della laurea, voterà contro gli emendamenti, dal momento che la Commissione in sede referente ha deciso all'unanimità di non affrontare tale questione nell'ambito della riforma in esame. Inoltre

l'eliminazione del valore legale della laurea mette inevitabilmente in discussione anche il valore legale degli altri titoli di studio e pertanto appare necessaria una riflessione più ampia e approfondita. *(Commenti del senatore D'Alia e replica del senatore Rusconi. Richiami del Presidente).*

PERDUCA (PD). Il fatto che in Commissione si sia deciso di non affrontare il tema dell'abolizione del valore legale del titolo di studio non impedisce all'Assemblea di approvare tale importante previsione, su cui c'è stata comunque una discussione nel corso della legislatura e che appare necessaria per rendere le università italiane competitive con quelle degli altri Paesi avanzati. Chiede pertanto che l'emendamento 1.0.300 sia votato mediante procedimento elettronico.

COMPAGNA (PdL). Concorda con le argomentazioni del senatore Perduca e non ritiene vi sia una connessione necessaria tra l'eliminazione del valore legale della laurea e il valore legale del diploma di scuola superiore.

*Con votazione nominale elettronica, chieste dal senatore PERDUCA, il Senato respinge l'emendamento 1.0.300.*

PERDUCA (PD). Ritira l'emendamento 1.0.302.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 1.0.301.*

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.303 è improcedibile. Passa quindi all'esame dell'articolo 2 (*Organi e articolazione interna delle università*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 2.356, 2.359, 2.361, 2.363 e 2.113 e parere condizionato sugli emendamenti 2.302, 2.303 e 2.353.

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.370, 2.326, 2.327, 2.333, 2.134, 2.348, 2.354, 2.358 e 2.365. Il parere è favorevole anche sugli emendamenti 2.338 e 2.364, purché i presentatori accettino delle riformulazioni di cui dà lettura (*v. Resoconto stenografico*). Invita a ritirare gli emendamenti 2.1, 2.306, 2.323, 2.324, 2.97, 2.98, 2.330, 2.332, 2.173, 2.198, 2.355, 2.237 e 2.360 e a trasformare in ordini del giorno gli emendamenti 2.328, 2.329 e 2.344. Chiede inoltre l'accantonamento dell'emendamento 2.265, per concordare una soluzione condivisa con l'opposizione. Il parere è contrario su tutti gli altri emendamenti.

PIZZA, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Concorda con il relatore.

RUSCONI (PD). Chiede al Governo di rivedere il parere negativo sull'emendamento 2.1 che, senza comportare oneri aggiuntivi, valorizza l'autonomia statutaria e organizzativa dei singoli atenei, nel pieno rispetto dei principi garantiti dalla Costituzione. Ne chiede pertanto la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la votazione nominale elettronica. *(Proteste dai banchi del PD in merito alla regolarità delle operazioni di voto).*

PRESIDENTE. Invita il senatore Segretario a ritirare una scheda da una postazione in cui non è presente alcun senatore e dispone l'annullamento della votazione e la sua ripetizione.

*Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 2.1. (Commenti dai banchi dell'opposizione). Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.212, 2.214 (identico all'emendamento 2.215) e 2.301. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.213, identico all'emendamento 2.300.*

ANDRIA (PD). Chiede rimanga agli atti la sua intenzione di voto favorevole sull'emendamento 2.1.

VITA (PD). Invita a votare a favore dell'emendamento 2.302 (testo 2), riformulato secondo le richieste della Commissione bilancio, che mira ad eliminare le ambiguità nella ripartizione delle funzioni del consiglio d'amministrazione e del senato accademico, evitando conflitti di competenza o ingerenze e contrastando la tendenza ad assimilare il sistema universitario a quello aziendale. Chiede pertanto la votazione dell'emendamento mediante procedimento elettronico.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori VITA (PD) e CARLINO (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.302 (testo 2) e 2.304. Il Senato respinge gli emendamenti 2.303 (testo 2) e 2.305.*

MENARDI (PdL). Ritira l'emendamento 2.306.

CARLINO (IdV). L'emendamento 2.307 è volto ad allargare il numero di coloro che partecipano all'elezione del rettore, prevedendo che alla votazione prendano parte il personale docente e ricercatore, il personale tecnico-amministrativo e i rappresentanti degli studenti.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.307. Il Senato respinge gli emendamenti 2.308, 2.309 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.310), 2.311, 2.312 e 2.313.*

FRANCO Vittoria (PD). Il disegno di legge in esame riduce notevolmente l'importanza e le funzioni del senato accademico. L'emendamento 2.42 intende porvi in parte rimedio, prevedendo che il

senato accademico si occupi delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico in materia di didattica e di ricerca.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.42. (Proteste del senatore Garraffa in merito alla regolarità delle operazioni di voto. Il Presidente invita i senatori Segretari ad effettuare i necessari controlli). Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice CARLINO (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.314. Il Senato respinge gli emendamenti 2.315, 2.316, 2.317 e 2.318.*

PERDUCA (PD). Auspica l'approvazione dell'emendamento 2.319, che prevede che il senato accademico sia composto, per almeno due terzi, da direttori di dipartimento.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERDUCA (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.319. Il Senato respinge gli emendamenti 2.320 e 2.321.*

GARAVAGLIA Mariapia (PD). L'emendamento 2.73 è volto a porre un limite alle competenze attribuite al consiglio di amministrazione, che appaiono eccessive, soprattutto per quanto riguarda i campi della didattica e della ricerca. L'emendamento intende inoltre porre un limite al numero dei componenti del consiglio di amministrazione esterni all'ateneo. *(Applausi della senatrice Pinotti).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.73.*

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge**

**nn. 1905, 591, 874, 970, 1387e 1579**

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.322, 2.77, 2.323 e 2.325. Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.80.*

*Il Senato approva l'emendamento 2.370.*

IZZO (PdL). Chiede resti agli atti la sua intenzione di voto negativo sull'emendamento 2.80.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.324 è stato ritirato.

SANNA (PD). Ritira l'emendamento 2.97, rilevando tuttavia che sarebbe stato opportuno prevedere, in seno al consiglio di amministrazione, anche una rappresentanza dei dottorandi di ricerca, distinta da quella degli studenti. *(Applausi del senatore Stradiotto).*

SPADONI URBANI (PdL). Ritira l'emendamento 2.98.

*Il Senato approva gli emendamenti 2.326 e 2.327.*

FRANCO Vittoria (PD). Trasforma gli emendamenti 2.328 e 2.329 nell'ordine del giorno G2.328 (v. *Allegato A*), auspicando un impegno concreto da parte del ministro Gelmini per porre rimedio al problema della sottorappresentanza delle donne in seno agli organi direttivi delle università, garantendo una più equilibrata rappresentanza di genere.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.328, accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.107 e 2.110.*

PARDI (IdV). Non accetta l'invito a ritirare l'emendamento 2.330, che prevede lo scioglimento del consiglio di amministrazione in caso di dichiarazione di dissesto finanziario.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PARDI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.330.*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.113 è improcedibile.

CARLINO (IdV). L'emendamento 2.331 è volto a porre dei limiti all'operato del direttore generale, stabilendo che egli dovrà tener conto delle indicazioni espresse dal rettore, dal senato accademico, dal consiglio di amministrazione, dal collegio dei revisori dei conti e dal nucleo di valutazione.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori CARLINO (IdV), INCOSTANTE (PD) e PARDI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.331, 2.147 e 2.335. Il Senato respinge l'emendamento 2.122.*

MUSSO (PdL). Ritira l'emendamento 2.332.

*Il Senato approva gli emendamenti 2.333 e 2.134 (con preclusione dell'emendamento 2.334).*

GARRAFFA (PD). Segnala irregolarità nelle operazioni di voto. *(Richiami del Presidente).*

*Il Senato respinge l'emendamento 2.336. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori PARDI (IdV) e INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 2.337, 2.162 e 2.165.*

VALDITARA, *relatore*. Chiede che l'emendamento 2.338 venga accantonato, affinché la Commissione bilancio possa esprimere il parere sulla riformulazione dello stesso.

PRESIDENTE. Accantona l'emendamento 2.338.

CERUTI (PD). Auspica l'approvazione dell'emendamento 2.169, che propone la soppressione della lettera *b*) del comma 2, in cui si prevede che i dipartimenti debbano essere costituiti da un minimo

di 35 o di 45 tra professori e ricercatori, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei. Tale previsione appare quanto mai inopportuna e lesiva dell'autonomia degli atenei e dei dipartimenti nell'organizzazione della ricerca e della didattica; essa inoltre contraddice la realtà della ricerca, dove spesso le principali scoperte avvengono in aree interdisciplinari.

INCOSTANTE (PD). Il senatore Ceruti ha posto una questione importante ed è disponibile ad un'eventuale riformulazione dell'emendamento 2.169. Sarebbe opportuno che il relatore e il ministro Gelmini si esprimessero in merito.

VALDITARA, *relatore*. Il limite minimo di professori e di ricercatori per la costituzione di un dipartimento è volto ad evitare la formazione di dipartimenti troppo esigui e a scoraggiare un'eccessiva proliferazione dei dipartimenti stessi. Si è inoltre ritenuto preferibile garantire un'omogeneità scientifico-disciplinare all'interno dei dipartimenti.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.169. Il Senato respinge gli emendamenti 2.339 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.340) e 2.341 prima parte (con conseguente preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.342). Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore LANNUTTI (IdV), il Senato respinge l'emendamento 2.343.*

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira l'emendamento 2.173.

CERUTI (PD). L'emendamento 2.344 affronta ancora il problema dell'autonomia degli atenei nella formazione dei dipartimenti, prevedendo che, in deroga al limite previsto dal comma 2 lettera b), possano essere costituiti dei dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali. Sottolinea in proposito come sia assurdo e gravissimo il fatto che un'università possa, per mancato raggiungimento del limite minimo di docenti, non essere in grado di costituire un dipartimento di lingua e letteratura italiana, considerato il ruolo primario che tale importante patrimonio culturale ha svolto nella storia del Paese e nella formazione dell'unità nazionale. Accetta comunque di trasformare l'emendamento nell'ordine del giorno G2.344. *(Applausi dal Gruppo PD e della senatrice Sbarbati).*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno G2.344, essendo stato accolto dal Governo, non viene posto ai voti.

*Il Senato respinge gli emendamenti 2.345, 2.346 e 2.347. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), sono respinti inoltre gli emendamenti 2.180 e 2.348/1.*

DELLA MONICA (PD). Non è riuscita ad esprimere un voto favorevole nella votazione dell'emendamento 2.348/1.

*Il Senato approva l'emendamento 2.348, con preclusione degli emendamenti 2.349 e 2.350. Sono invece respinti gli emendamenti 2.351, 2.352 e 2.353 (testo 2).*

D'AMBROSIO LETTIERI (PdL). Ritira gli emendamenti 2.198 e 2.237.

DE LILLO (PdL). Ritira l'emendamento 2.355.

*Il Senato approva l'emendamento 2.354. Sono invece respinti gli emendamenti 2.208, 2.357, 2.234, 2.235 e 2.236.*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.356 è improcedibile.

RUTELLI (Misto-ApI). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 2.358 che mira a rafforzare l'internazionalizzazione delle atenei anche grazie ad una maggiore mobilità di docenti e studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria.

SBARBATI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Suggerisce di precisare che i programmi di studio siano multilinguistici.

RUTELLI (Misto-ApI). Ritiene pleonastica l'integrazione.

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Condivide la valutazione del senatore Rutelli in quanto è stato già accolto un emendamento che promuove il plurilinguismo. Dichiaro voto favorevole all'emendamento.

*Il Senato approva l'emendamento 2.358.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 2.359 e 2.361 sono improcedibili.

MUSSO (PdL). Ritira l'emendamento 2.360.

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dai senatori RUSCONI (PD), INCOSTANTE (PD) e LANNUTTI (IdV), il Senato respinge gli emendamenti 2.243, 2.255 e 2.362 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 2.259).*

VALDITARA, *relatore*. Rettifica in senso favorevole il parere sull'emendamento 2.265, a condizione che sia accolta una modifica.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Accoglie la modifica all'emendamento 2.265 (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Si associa al parere favorevole.

*Il Senato approva gli emendamenti 2.265 (testo 2), 2.364 (testo 2) e 2.365 (con preclusione dell'emendamento 2.366).*

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 2.266. È respinto inoltre l'emendamento 2.269.*

PRESIDENTE. L'emendamento 2.363 è improcedibile. Accantona la votazione dell'articolo. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 (*Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa*), ricordando che sugli emendamenti 3.305, 3.304 e 3.0.300 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA, relatore. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 3.300, 3.302 e 3.11. Anche sull'emendamento 3.3 esprime parere favorevole, a condizione che sia accolta una modifica (v. *Resoconto stenografico*). Invita a ritirare gli emendamenti 3.25 e 3.24. È contrario ai restanti emendamenti.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Condivide il parere del relatore.

*Il Senato approva gli emendamenti 3.300 e 3.302 e respinge l'emendamento 3.301.*

FRANCO Vittoria (PD). Accoglie la modifica proposta all'emendamento 3.3 (v. *testo 2 nell'Allegato A*).

*Il Senato approva l'emendamento 3.3 (testo 2), con preclusione dell'emendamento 3.303.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.304 e 3.305 sono improcedibili.

*Il Senato approva l'emendamento 3.11.*

*Risultano invece respinti gli emendamenti 3.15, 3.23 e 3.307. Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge gli emendamenti 3.17 e 3.18 (sostanzialmente identico al 3.306).*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.25 e 3.24 sono ritirati.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 3 nel testo emendato.*

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.300 è improcedibile.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 (*Fondo per il merito*), ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 4.304, 4.305 e 4.314 e parere condizionato sull'emendamento 4.1.

VALDITARA, relatore. Invita a ritirare l'emendamento 4.300. E' favorevole all'emendamento 4.310 a condizione che sia accolta una modifica (v. *Resoconto stenografico*). E' contrario ai restanti emendamenti.

PIZZA, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Condivide il parere del relatore.

DE LILLO (PdL). Ritira l'emendamento 4.300.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato respinge l'emendamento 4.301.*

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Accetta le osservazioni della Commissione bilancio e modifica l'emendamento 4.1 (v. *testo 2 nell'Allegato A*) La proposta riscrive l'articolo 4 in modo da rendere effettivo il diritto allo studio, prevedendo tra l'altro che le borse di studio siano assegnate in base ad una graduatoria nazionale. (*Applausi dei senatori Pinotti e Pardi*).

*Con votazioni nominali elettroniche, chieste dalle senatrici INCOSTANTE (PD) e CARLINO (IdV), sono respinti gli emendamenti 4.1 (testo 2), 4.306 e 4.307 (di quest'ultima votazione il Presidente dispone la ripetizione). E' inoltre respinto l'emendamento 4.302 prima parte (con preclusione della restante parte e dell'emendamento 4.303). Previa verifica del numero legale, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), è inoltre respinto l'emendamento 4.308.*

PRESIDENTE. Gli emendamenti 4.304 e 4.305 sono improcedibili.

*Il Senato respinge l'emendamento 4.309.*

RUSCONI (PD). Accetta la riformulazione dell'emendamento 4.310 (v. *testo 2 nell'Allegato A*)

*Il Senato approva l'emendamento 4.310 (testo 2).*

*Il Senato respinge gli emendamenti 4.311, 4.312 e 4.313.*

PRESIDENTE. L'emendamento 4.314 è improcedibile.

*Con votazione nominale elettronica, chiesta dalla senatrice INCOSTANTE (PD), il Senato approva l'articolo 4, nel testo emendato.*

LIVI BACCI (PD). Dichiarando voto favorevole all'emendamento 4.0.300, si augura che il Governo dia sostanza all'Agenzia nazionale per la valutazione dei risultati della didattica e della ricerca, dotandola di adeguate risorse. Al fine di valutare la qualità della formazione nei singoli atenei occorre prevedere, oltre ai test all'ingresso, test in uscita che misurino le conoscenze acquisite dagli studenti al conseguimento del diploma di laurea. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

VALDITARA, *relatore*. Propone al senatore Livi Bacci di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che potrebbe essere accolto come raccomandazione.

LIVI BACCI (PD). Può accettare l'invito a trasformare l'emendamento, se l'ordine del giorno viene accolto come un impegno. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi).*

VALDITARA, *relatore*. Esprime parere favorevole alla proposta. *(Applausi dal Gruppo PD e dei senatori Pardi e Peterlini).*

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Ritiene che l'accoglimento come raccomandazione sia sufficiente. *(Vivaci commenti dai Gruppi PD e IdV).*

RUSCONI (PD). Ha apprezzato le parole pronunciate ieri dalla signora Ministro che ha fatto riferimento alla condivisione sollecitata dal Capo dello Stato. Auspica tuttavia una maggiore attenzione alle richieste della opposizione.

GELMINI, *ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*. Accoglie l'ordine del giorno G4.0.300 (v. *Allegato A*).

PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-IS-MRE). Aggiunge la firma all'ordine del giorno G4.0.300. La valutazione del merito deve essere uno degli elementi portanti del provvedimento. *(Applausi dal Gruppo PD).*

LONGO (Pdl). Il Parlamento è convocato in seduta comune dalle ore 12,30: chiede ragione della sovrapposizione con i lavori dell'Assemblea e invita il Presidente ad apprezzare le circostanze e a togliere la seduta. *(Applausi dai Gruppi Pdl, LNP e PD).*

PRESIDENTE. Vi è l'intesa che i senatori voteranno dopo i deputati.

LEGNINI (PD). Condivide la richiesta del senatore Longo.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.



Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario (1905)

ORDINI DEL GIORNO

**G100**

DE LILLO

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

in Italia il numero chiuso è regolato dalla legge 264/99; una legge nata in risposta ad una sentenza della Corte Costituzionale del 1998 (sentenza 383, 27 novembre 1998), con la quale si chiedeva al legislatore di intervenire sulla materia degli accessi a numero programmato per disciplinare la materia,

esistono due tipologie di numero chiuso. La prima stabilisce che sono programmati a livello nazionale gli accessi ai corsi di medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura (art. 1, com. 1, lett. a) e ai corsi di laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (art. 1, com. 1, lett. b) e «ai corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso» (lett. e). La seconda stabilisce che sono organizzati a livello di Atenei da parte delle singole università per gli accessi a quei corsi in cui si prevede «l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio» (art. 2, com. 2 lett. a) o «l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo» (lett. b);

il numero di posti per quei corsi regolati nazionalmente (art. 1), è determinato dal Ministero «sulla base della valutazione dell'offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo» (art. 3, com. 1, lett. a),

durante i primi giorni di settembre, si svolgono ogni anno in tutta Italia, i test di ammissione per l'accesso alle facoltà a numero chiuso delle Università Italiane, che interessano centinaia di migliaia di giovani; una vera e propria lotteria del numero chiuso che decreta quali studenti potranno accedere ai corsi di studio desiderati;

i giovani, purtroppo, sono costretti a giocare le proprie aspirazioni e i loro obiettivi marcando con la matita delle crocette su un foglio, come al superenalotto. Un gioco molto rischioso che mette in palio l'accesso agli studi universitari e quindi la possibilità di una carriera professionale, la possibilità di un futuro lavorativo che si annuncia in modo sempre più difficile per le nuove generazioni di giovani;

il numero chiuso, oltre a definire la quantità di studenti per una Università che meglio dovrà preparare i professionisti di domani, serve anche a programmare il numero di laureati, in funzione di quelle che saranno le future richieste provenienti dal mercato del lavoro. Purtroppo, nella realtà, i test di ammissione universitaria diventano molto spesso notizie di cronaca, atti di denuncia, oggetti di ricorsi, di episodi scandalistici e quant'altro;

insomma, il test d'ingresso più che testare le capacità degli studenti e la loro determinazione, ne testa soltanto la fortuna ed un mero nozionismo, non tenendo conto del curriculum di studi, del voto di maturità, né di valutazioni psico-attitudinali, né infine valuta pienamente la cultura generale come potrebbe emergere da più prove scritte e orali;

ogni anno ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, l'esame di ammissione fa emergere quanto non sia più affidabile lo strumento del numero chiuso come metodo di selezione del merito. Le famiglie, gli studenti e le varie Associazioni degli Universitari ritengono che non si possa ignorare l'inaffidabilità dei test d'ingresso a valutare le conoscenze di uno studente, la cui preparazione dovrebbe essere valutata durante la sua carriera accademica e non troncata fin dagli inizi delle sue aspirazioni;

sicché il «Numero Chiuso» è e rimane uno strumento aprioristico che nega l'accesso al sapere. È risaputo, infatti, che il numero programmato ha effetti devastanti sulla carriera formativa

e sulle aspettative di futuro delle persone, è dannoso perché non valorizza il merito e le capacità, trattandosi di uno strumento aleatorio e spesso non in grado di rilevare e le vere attitudini dello studente. È infine uno strumento viziato, come dimostrano i continui errori nella stesura dei test che annualmente emergono a prove finite scatenando ricorsi e lunghe battaglie legali,

in particolare sottolineato che:

moltissimi sono stati i ricorsi al Tar del Lazio per i test di ammissione di Medicina e Chirurgia sbagliati;

dopo la denuncia della Consulcesi e del Codacons - lo stesso ministero dell'Istruzione Università e Ricerca ha ammesso errori nella prova di ingresso per la facoltà di Medicina e Chirurgia - vi è nel nostro Paese la necessità di ripensare il sistema universitario in chiave maggiormente inclusiva, con pari opportunità di accesso e una vera valorizzazione del merito,

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative appropriate a risolvere - attraverso una nuova regolamentazione della legge - le incongruenze tra diritto allo studio e test d'ingresso, o rimodulando le prove d'ingresso e valutando in maniera approfondita le qualità e le capacità psico-attitudinali, culturali e il curriculum studi del soggetto, oppure introducendo rigidi criteri selettivi nel corso dell'avanzamento degli studi che superino il blocco iniziale.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **G101**

[BEVILACQUA](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

la legge n. 508 del 1999, di riforma del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, ha di fatto iniziato a produrre i suoi effetti a decorrere dall'anno accademico 2000/2001;

nel disciplinare i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e per l'esercizio dell'autonomia regolamentare relativa agli assetti organizzativi delle Istituzioni, il D.P.R. n. 132 del 2003 ha previsto la procedura elettiva per lo svolgimento delle funzioni di Direzione;

prima dell'entrata in vigore del citato Regolamento, il Direttore era assunto con nomina conferita dal Ministro (D.lgs. 297/1994) e che allo stato, circa 20 Direttori, già in carica alla data di entrata in vigore della legge n. 508/1999, hanno svolto successivamente due mandati elettivi consecutivi;

per effetto del divieto di svolgere più di due mandati consecutivi le Istituzioni verrebbero private, in un momento di profonda trasformazione e riorganizzazione delle attività didattiche, di ricerca e di produzione, di una comprovata esperienza, che ha assicurato sia la salvaguardia della tradizione storica, sia l'avvio di una sperimentazione correlata alla innovazione e all'evoluzione dei linguaggi artistici;

tale fase di sperimentazione necessita di un consolidamento a regime per l'attuazione dei nuovi ordinamenti;

tale situazione va riferita anche alle cariche di Presidente e di componente dei consigli accademici,

impegna il Governo:

ad adottare misure idonee affinché gli incarichi per lo svolgimento delle funzioni di Direttore, Presidente e di componente del Consiglio accademico, già svolti o in corso, non siano computati ai fini del limite temporale previsto dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 132/2003, fino alla completa attuazione della riforma con l'adozione del Regolamento sulla programmazione e sviluppo del sistema e sul reclutamento.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **G102**

[DE FEO](#)

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che le continue riduzioni di finanziamenti al settore dell'università stanno rendendo sempre più difficile garantire il normale funzionamento degli atenei;

tenuto conto che, per il prossimo anno accademico, vi è il concreto rischio che diversi corsi di studio non possano essere attivati per mancanza di fondi,

impegna il Governo:

a ripristinare, nella prossima manovra finanziaria, le risorse necessarie per il comparto, pari ad almeno 1,3 miliardi di euro per il 2011;

a prevedere una deroga al blocco del *turn over*, da ultimo disposto dal decreto-legge n. 78 del 2010, a favore del personale docente e ricercatore universitario.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G103**

**STIFFONI**

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del provvedimento in esame, fra i principi ispiratori della riforma, prevede, al comma 3, che per gli studenti capaci e meritevoli il Ministero programma e monitora specifici interventi per la concreta realizzazione del diritto allo studio universitario e la valorizzazione del merito;

il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) è stato riordinato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che ha attribuito un'autonomia paragonabile a quella delle università agli istituti che ne fanno parte, fra cui i Conservatori di musica, per l'accesso ai quali ha disposto altresì l'obbligatorietà del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

seguendo il dettato legislativo, i giovani che si vogliono avvicinare alla musica sin dalla scuola primaria e/o secondaria non avrebbero stimoli sufficienti nel proseguo della loro educazione musicale, poiché il disposto legislativo, se attuato compiuta mente, non prevede la possibilità per gli stessi di poter accedere come privatisti agli esami di conservatorio;

il talento musicale, innato o stimolato dall'applicazione e dallo studio, è visibile in età precoce ed in ogni caso ben prima il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore;

né è altresì da sottovalutare quanto la formazione e l'espressione musicale sia utile ai giovani, non solo a livello scolastico. ma anche e soprattutto per la loro crescita intellettuale, emotiva, psicologica e comunicativo-relazionale;

l'articolo 5 del provvedimento in esame, al comma 5, prevede come principio direttivo per l'emanazione dei successivi decreti legislativi, anche quello di garantire agli studenti la più ampia libertà di scelta in relazione alla fruizione dei servizi per il diritto allo studio universitario,

impegna il Governo:

in sede di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, la garanzia per i giovani musicisti, in virtù proprio del loro particolare percorso formativo, di poter sostenere come privatisti gli esami previsti dai corsi delle Scuole di alta formazione e specializzazione, anche se non in possesso del diploma di scuola media superiore.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

### **G104**

**BOLDI, ADERENTI**

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premessi che:

l'accesso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia delle Università dello Stato italiano è disciplinato dalla legge 2 agosto 1999, n. 264;

il DPCM 24 maggio 2001 stabilisce che il numero di immatricolazioni debba essere determinato sulla base della concertazione tra la regione o la provincia autonoma e le università per soddisfare, mediante l'individuazione delle strutture del servizio sanitario regionale costituenti, insieme alle università, la rete didattico-formativa, le specifiche esigenze connesse alla formazione degli specializzandi, alla formazione del personale sanitario, nonché all'accesso ai ruoli dirigenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle prerogative e dei compiti dell'università;

la programmazione dei corsi di laurea delle professioni sanitarie disposta per l'anno accademico 2009-2010 è risultata insoddisfacente rispetto al fabbisogno del servizio sanitario nazionale;

ai fini della predetta programmazione, con i decreti ministeriali rispettivamente del 3 e del 6 luglio 2009, è stata accolta l'offerta formativa deliberata a suo tempo dagli organi accademici di ciascun Ateneo;

in particolare, alcuni Atenei, al fine di non alterare la qualità formativa, avrebbero previsto un aumento dell'offerta formativa entro il limite del 10 per cento per il corso di laurea in Medicina e

Chirurgia e di almeno un 10 per cento per il corso in Infermieristica, nonché un esiguo incremento (così come proposto da un numero limitato di Atenei) per il corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche,

in particolare:

relativamente al corso in Medicina e Chirurgia, l'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2009, ha rideterminato il numero dei posti disponibili di livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, incrementandolo in 26 sedi universitarie da 8.075 a 8.508, rispetto agli 8.090 indicati dalle Regioni e Province Autonome, in sede di Accordo Stato-Regione;

relativamente al corso in Infermieristica, i dati acquisiti in vista dell'Accordo Stato-Regioni, rilevano una esigenza del servizio sanitario nazionale pari a 19.669 con una carenza pertanto di 4.760 posti rispetto all'avvenuta programmazione;

per quanto attiene infine al corso di laurea in tecniche audioprotesiche l'esigenza risulta pari a 415, pertanto, con una carenza sul territorio nazionale di 183 posti,

visto che:

l'esame dei dati rilevati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, evidenzerebbero che l'offerta potenziale formativa di tutti gli Atenei è inferiore al fabbisogno di medici rilevato attraverso i dati delle Regioni, che indicherebbero per esempio un numero di posti pari a 8.850 per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;

il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in sede di accordo Stato-Regioni, avrebbe difatti ipotizzato (attraverso anche uno studio condotto dall'ex Preside della Facoltà di Milano, Prof. Coggi e relativo ad una proiezione fino al 2020) una grave carenza di medici già a partire dal 2012, per effetto di pensionamenti, col rischio di incidere sulla domanda dei medici e conseguentemente di specialisti a livello territoriale,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità che, nel rispetto dei requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio 24 maggio 2001, possa essere ampliata l'offerta formativa per l'anno accademico 2010-2011, in modo che l'esigenza del servizio sanitario nazionale possa essere completamente soddisfatta a livello territoriale.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **G105**

**RUTELLI, BRUNO, RUSSO**

### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

considerato che, all'urgenza di una riforma legislativa del sistema universitario, deve fare riscontro alla disponibilità di risorse commisurate ai fabbisogni effettivi e non più oltre comprimibili del comparto, pena il suo inevitabile collasso;

tenuto conto della situazione che si sta determinando in molti atenei, dove si prospetta il rischio che una parte anche consistente degli insegnamenti previsti per il prossimo anno accademico possa non trovare adeguata copertura didattica mettendo a repentaglio l'attivazione di interi corsi di studio;

manifestata preoccupazione per le condizioni e le prospettive del sistema universitario italiano, ancora privo di indicazioni circa l'indispensabile recupero dei tagli finanziari previsti per il 2011;

impegna il Governo

a ripristinare, nell'ambito della prossima legge di stabilità, le risorse necessarie per il comparto, per un importo stimato pari a 1,3 miliardi di euro per il 2011, al fine di consentire il regolare avvio dell'anno accademico, di superare l'attuale grave crisi finanziaria del settore e di assicurare l'efficace implementazione della riforma.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## **G106**

**PERDUCA, PORETTI, BONINO**

### **V. testo 2**

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1905, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», elenca tra i principi ispiratori una riforma

dell'università imperniata sul riconoscimento del merito, merito relativo sia alle procedure di reclutamento, progressione di carriera del personale sia per quanto riguarda l'attribuzione di una parte dei finanziamenti pubblici, nonché sull'introduzione di rigorosi criteri di contabilità e di pianificazione economico-finanziaria ai fini della programmazione e del controllo della spesa;

considerato che una riforma che affronti alla radice questioni intorno al merito necessita di un ampio e pubblico dibattito che faccia tesoro del contributo di tutte le parti interessate e in ultima istanza anche le esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato infine che nella proposta in esame mancano interventi sostanziali, volti a garantire una riforma che possa realmente dirsi meritocratica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per l'istituzione e l'erogazione - cadenzata nel tempo con regolarità - di un fondo premiale straordinario aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartirsi in base al merito, di entità tale da risultare di effettivo stimolo al miglioramento della qualità della ricerca e della didattica. Tale fondo, quantificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientrerà nell'ambito delle politiche di sviluppo del Paese e potrà, di conseguenza, essere modulato in maniera differenziata sulle diverse aree scientifico-disciplinari secondo precipe strategie di investimento;

ad agire per l'individuazione dei dipartimenti universitari, e non già degli atenei, destinatari delle quote del fondo premiale, essendo i dipartimenti i luoghi preposti allo svolgimento delle attività di ricerca, nonché di afferenza del personale docente. In questo modo si eviterà che un dipartimento meritevole, ma operante in un ateneo complessivamente mediocre, venga penalizzato, e viceversa;

ad agire per l'attribuzione di una quota non trascurabile del fondo premiale ai docenti afferenti al dipartimento che beneficia del fondo stesso in forma di «premio di produzione» sulla base della valutazione delle performance individuali. Tale intervento è volto a incentivare e responsabilizzare coloro che svolgono in prima persona attività didattiche e di ricerca;

a rivedere le procedure di reclutamento previste dal ddl1905 con procedure di reclutamento gestite autonomamente dai singoli dipartimenti - nell'ambito della programmazione di ateneo - secondo le esigenze di copertura delle posizioni di docente o ricercatore con specifici profili e competenze - profili e competenze che spesso trascendono le aree disciplinari o concorsuali. Le procedure in oggetto dovranno essere trasparenti e regolamentate nel rispetto di alcuni vincoli imprescindibili, quali la pubblicità degli atti e l'individuazione di linee guida internazionalmente riconosciute;

a responsabilizzare l'utenza al fine di favorirne il coinvolgimento attivo nel processo di costituzione e riequilibrio delle dinamiche meritocratiche attraverso la scelta ponderata della sede universitaria presso cui iscriversi sulla base dei medesimi criteri di valutazione del merito adottati in sede ministeriale per la ripartizione del fondo premiale. Tale coinvolgimento incentiverebbe le strutture universitarie a perseguire uno status pubblicamente riconosciuto, che fungerebbe da attrattore di un numero crescente di studenti;

a tal fine impegna il Governo a prendere ogni iniziativa necessaria per:

la liberalizzazione delle tasse universitarie. Ogni sede deve poter determinare, secondo il proprio status e i propri obiettivi, nonché il «valore di mercato» dei percorsi formativi che offre all'utenza;

arrivare all'abolizione del «valore legale del titolo di studio», che attualmente conferisce all'utente l'illusione di uguaglianza di preparazione indifferentemente dall'università in cui si è conseguito il titolo. Solo abolendo il valore legale del titolo di studio si potrà infatti mettere a fuoco la valenza intrinseca del percorso formativo, e non già quella del titolo in sé, favorendo e incentivando le strutture accademiche di qualità a scapito di quelle che si fossero male attrezzate per il conseguimento dei propri fini.

## **G106 (testo 2)**

[PERDUCA, PORETTI, BONINO](#)

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato,

premesso che il disegno di legge n. 1905, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario», elenca tra i principi ispiratori una riforma dell'università imperniata sul riconoscimento del merito, merito relativo sia alle procedure di reclutamento, progressione di carriera del personale sia per quanto riguarda l'attribuzione di una parte dei finanziamenti pubblici, nonché sull'introduzione di rigorosi criteri di contabilità e di pianificazione economico-finanziaria ai fini della programmazione e del controllo della spesa;

considerato che una riforma che affronti alla radice questioni intorno al merito necessita di un ampio e pubblico dibattito che faccia tesoro del contributo di tutte le parti interessate e in ultima istanza anche le esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea;

considerato infine che nella proposta in esame mancano interventi sostanziali, volti a garantire una riforma che possa realmente dirsi meritocratica,

impegna il Governo:

ad adoperarsi per l'istituzione e l'erogazione - cadenzata nel tempo con regolarità - di un fondo premiale straordinario aggiuntivo al fondo di finanziamento ordinario, da ripartirsi in base al merito, di entità tale da risultare di effettivo stimolo al miglioramento della qualità della ricerca e della didattica. Tale fondo, quantificato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, rientrerà nell'ambito delle politiche di sviluppo del Paese e potrà, di conseguenza, essere modulato in maniera differenziata sulle diverse aree scientifico-disciplinari secondo precise strategie di investimento;

ad agire per l'individuazione dei dipartimenti universitari, e non già degli atenei, destinatari delle quote del fondo premiale, essendo i dipartimenti i luoghi preposti allo svolgimento delle attività di ricerca, nonché di afferenza del personale docente. In questo modo si eviterà che un dipartimento meritevole, ma operante in un ateneo complessivamente mediocre, venga penalizzato, e viceversa;

ad agire per l'attribuzione di una quota non trascurabile del fondo premiale ai docenti afferenti al dipartimento che beneficia del fondo stesso in forma di «premio di produzione» sulla base della valutazione delle performance individuali. Tale intervento è volto a incentivare e responsabilizzare coloro che svolgono in prima persona attività didattiche e di ricerca;

a rivedere le procedure di reclutamento previste dal ddl1905 con procedure di reclutamento gestite autonomamente dai singoli dipartimenti - nell'ambito della programmazione di ateneo - secondo le esigenze di copertura delle posizioni di docente o ricercatore con specifici profili e competenze - profili e competenze che spesso trascendono le aree disciplinari o concorsuali. Le procedure in oggetto dovranno essere trasparenti e regolamentate nel rispetto di alcuni vincoli imprescindibili, quali la pubblicità degli atti e l'individuazione di linee guida internazionalmente riconosciute;

a responsabilizzare l'utenza al fine di favorirne il coinvolgimento attivo nel processo di costituzione e riequilibrio delle dinamiche meritocratiche attraverso la scelta ponderata della sede universitaria presso cui iscriversi sulla base dei medesimi criteri di valutazione del merito adottati in sede ministeriale per la ripartizione del fondo premiale. Tale coinvolgimento incentiverebbe le strutture universitarie a perseguire uno status pubblicamente riconosciuto, che fungerebbe da attrattore di un numero crescente di studenti;

a tal fine impegna il Governo a prendere ogni iniziativa necessaria per arrivare all'abolizione del «valore legale del titolo di studio», che attualmente conferisce all'utente l'illusione di uguaglianza di preparazione indifferentemente dall'università in cui si è conseguito il titolo. Solo abolendo il valore legale del titolo di studio si potrà infatti mettere a fuoco la valenza intrinseca del percorso formativo, e non già quella del titolo in sé, favorendo e incentivando le strutture accademiche di qualità a scapito di quelle che si fossero male attrezzate per il conseguimento dei propri fini.

---

(\*) Accolto dal Governo come raccomandazione

## ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### TITOLO I

#### ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

##### Art. 1.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Principi ispiratori della riforma)*

1. Le università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti e sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza; operano, combinando in modo organico ricerca e didattica, per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica.

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 33 e al Titolo V della Parte II della Costituzione, ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia e di responsabilità, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero».

3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, il Ministero prevede, in armonia con le competenze delle regioni, e monitora specifici interventi per l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e la valorizzazione del merito, anche a seguito di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta del corso di laurea.

4. Il Ministero, nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia delle università, indica obiettivi e indirizzi strategici per il sistema e le sue componenti e, tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) per quanto di sua competenza, ne verifica e valuta i risultati secondo criteri di qualità, trasparenza e promozione del merito, anche sulla base delle migliori esperienze diffuse a livello internazionale, garantendo una distribuzione delle risorse pubbliche coerente con gli obiettivi, gli indirizzi e le attività svolte da ciascun ateneo, nel rispetto del principio della coesione territoriale del Paese, nonché con la valutazione dei risultati conseguiti.

5. Sono possibili accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse su base regionale e il Ministero al fine di favorire la competitività delle università svantaggiate, migliorandone la qualità delle *performance*, tenuto conto degli indicatori di contesto relativi alle condizioni di sviluppo regionale.

## EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

### **1.300**

**D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE**

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire le parole: «Le Università sono sede primaria di libera ricerca e di libera formazione» con le seguenti: «Le Università sono sedi pubbliche di libera formazione e libera ricerca».

### **1.301**

**GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**

#### **Approvato**

Al comma 1 sostituire le Parole: «sono luogo di elaborazione e circolazione della conoscenza» con le seguenti: «sono luogo di apprendimento ed elaborazione critica delle conoscenze».

### **1.317 (testo 2)**

**CERUTI, RUSCONI, ASTORE**

#### **Respinto**

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche sperimentando» fino alla fine del comma.

*Consequentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Sulla base di accordi di programma con il Ministero, le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».

*Consequentemente:*

a) all'articolo 6, comma 5, sostituire le parole: «in relazione all'assunzione», con le seguenti: «la modifica dei compiti istituzionali di cui ai commi 2 e 3, in relazione all'assunzione da parte del docente di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca»;

b) all'articolo 9, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Gli atenei, nei limiti delle disponibilità di bilancio, istituiscono un Fondo per l'integrazione stipendiale per la premialità dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, secondo i criteri e le modalità definiti con decreto del Ministro avente natura non regolamentare da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al fondo affluiscono fra l'altro le risorse di cui all'articolo 6, comma 12».

### **1.302 testo 2/1**

**RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE**

#### **Respinto**

All'emendamento 1.302 (testo 2), sopprimere le parole: «Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero",».

*Consequentemente, sopprimere l'ultimo periodo.*

### **1.302 testo 2/2**

RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

#### **Respinto**

All'emendamento 1.302 (testo 2), ultimo periodo, dopo le parole:«definisce i criteri» inserire le seguenti: «, su proposta dell'ANVUR,».

### **1.302 (testo 2)**

IL RELATORE

#### **Approvato**

Al comma 2, sostituire le parole: «, anche sperimentando modelli organizzativi e funzionali sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"», con le seguenti: «. Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero", le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono sperimentare propri modelli funzionali e organizzativi, ivi comprese diverse modalità di composizione e costituzione degli organi di governo. Il Ministero, con decreto di natura non regolamentare, definisce i criteri per l'ammissione alla sperimentazione e le modalità di verifica periodica dei risultati conseguiti».

### **1.303**

MENARDI

#### **Precluso**

Al comma 2, sostituire le parole da: «, anche sperimentando» fino alla fine del comma con le seguenti: «Sulla base di accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato "Ministero", le università che hanno conseguito la stabilità e sostenibilità del bilancio, nonché, sulla base della valutazione effettuata dall'ANVUR, risultati di elevato livello nel campo della didattica e della ricerca, possono adottare modelli di gestione ed organizzazione in deroga a quanto previsto dall'articolo 2».

### **1.304**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Precluso**

Al comma 2, dopo le parole: «organizzativi e funzionali» aggiungere le seguenti: «relativi anche al reclutamento del personale e dello stesso stato giuridico».

### **1.19**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Precluso**

Al comma 2, sopprimere le parole: «sulla base di specifici accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato: "Ministero"».

### **1.305**

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

#### **V. testo 2**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, in armonia con le competenze delle Regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli; anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo».

### **1.305 (testo 2)**

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

#### **Approvato**

Sostituire il comma 3 con il seguente:



«3. Il Ministero, nel rispetto delle competenze delle Regioni, provvede a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio. A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli; anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo».

### **1.306**

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

#### **Precluso**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il Ministero, al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e valorizzare il merito, garantisce la concreta realizzazione del diritto allo studio, fino alla conclusione dei percorsi formativi, per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato».

### **1.307**

[DE LILLO](#)

#### **Precluso**

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria per gli studenti capaci e meritevoli, ma privi di mezzi, il Ministero determina, in armonia con le competenze delle Regioni, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto alla studio universitario».

### **1.308**

[BASTICO, ADAMO, ASTORE](#)

#### **Precluso**

Al comma 3, sostituire la parola: «ma» con la seguente: «ancorchè».

### **1.309**

[PISTORIO](#)

#### **Precluso**

Al comma 3 sostituire le parole da: «il Ministero prevede» fino a: «valorizzazione del merito» con le seguenti: «il Ministero, in armonia con le competenze delle Regioni, punta a valorizzare il merito, a rimuovere gli ostacoli all'istruzione universitaria e a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «A tal fine, pone in essere specifici interventi per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che intendano iscriversi alle libere università dello Stato per portare a termine il loro percorso formativo».

### **1.310**

[BASTICO, ADAMO, ASTORE](#)

#### **Ritirato**

Al comma 3, sostituire le parole: «in armonia con le» con le seguenti: «nel rispetto delle».

### **1.311**

[D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE](#)

#### **Precluso**

Al comma 3, sopprimere le parole: «, anche a seguito di un opportuno piano di orientamento degli studenti alla scelta del corso di laurea».

### **1.312**

[DE LILLO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 4, dopo le parole: «per il sistema e le sue componenti» inserire le seguenti: «definendo anche per ciascun corso di laurea il programma didattico degli esami "fondamentali" che dovranno rappresentare almeno il 70 per cento dei crediti acquisiti per gli esami medesimi».

### **1.313**

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

#### **Approvato**

Al comma 4, sostituire le parole: «coesione territoriale del Paese» con le seguenti: «coesione nazionale».

### **1.38**

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G1.38**

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono stabilite le modalità attraverso le quali ciascuna università può sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) coerenza con la programmazione, gli obiettivi e gli indirizzi strategici del sistema universitario;

b) integrazione con le esigenze e gli obiettivi di sviluppo dei diversi territori, sentito, per quanto di competenza, il coordinamento regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 1998, anche al fine di acquisire specifiche risorse aggiuntive da parte degli enti regionali o provinciali;

c) programmazione e selezione degli accessi studenteschi ai corsi di studio attivati nel territorio di riferimento con particolare riguardo a un'equilibrata e razionale distribuzione della domanda studentesca;

d) valorizzazione e razionale integrazione delle specificità didattiche e di ricerca delle diverse sedi universitarie sul territorio nazionale;

e) avvio di appositi piani pluriennali di progressivo riequilibrio finanziario in presenza di casi di discostamento dai parametri e dagli indicatori nazionali di efficienza ed efficacia di cui all'articolo 2 della legge n. 1 del 2009 mediante il ricorso a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

### **G1.38 (già em. 1.38)**

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo a promuovere l'adozione di una normativa che consenta, definendone le modalità secondo i principi e i criteri stabiliti nell'emendamento 1.38, a ciascuna università di sottoscrivere con il Ministero appositi accordi di programma finalizzati alla sperimentazione di specifici modelli organizzativi e funzionali.

(\*) Accolto dal Governo

### **1.314**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 5.

### **1.315**

PICCONI, ASCIUTTI

## **Approvato**

Al comma 5, sopprimere le parole: «su base regionale».

### **1.316**

[RUTELLI, BRUNO, RUSSO](#)

## **Approvato**

Al comma 5, sostituire le parole: «delle performance» con le seguenti: «dei risultati».

### **1.318**

[PISTORIO](#)

## **Ritirato**

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-bis. Le singole università che rispettino i requisiti di valutazione e di equilibrio di bilanci, possono sperimentare forme organizzative più flessibili».

## EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 1

### **1.0.1**

[GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, LIVI BACCI, RUSCONI, BASTICO, CECCANTI, CERUTI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE](#)

## **Respinto**

Dopo l'**articolo 1**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Fondo di finanziamento ordinario)*

1. A decorrere dall'anno 2011 il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

3. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

4. All'articolo 82 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

### **1.0.300**

[D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE](#)

## **Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Abolizione del valore legale della laurea)*

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo avente come oggetto l'abolizione del valore legale del diploma di laurea e degli altri diplomi universitari.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) abrogazione delle disposizioni di legge in vigore che conferiscono valore legale al diploma di laurea e agli altri diplomi universitari;

b) adozione delle necessarie disposizioni di coordinamento in materia di accesso alle professioni ed agli impieghi pubblici;

c) previsione di rigidi meccanismi di accertamento delle competenze per l'accesso alle professioni;

d) previsione di accesso automatico alle professioni per coloro che abbiano conseguito il diploma presso una delle Scuole di altissima formazione universitaria che il Governo, per la valorizzazione delle eccellenze, è delegato ad istituire con l'adozione di uno o più decreti legislativi entro 36 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Lo schema di decreto è trasmesso alle Camere, per l'espressione del parere da parte delle competenti commissioni permanenti, entro quarantacinque giorni dalla trasmissione».

### **1.0.302**

**PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE**

#### **Ritirato**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Abolizione del valore legale dei titoli di studio universitari)*

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio universitari e post-universitari rilasciati dalle università pubbliche e private per l'accesso agli uffici pubblici e alle professioni.

2. Nell'esercizio della propria autonomia le università possono stabilire che il possesso di determinati titoli, universitari o post-universitari, è richiesto per l'accesso a specifici corsi di specializzazione universitaria post-laurea.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione».

### **1.0.301**

**PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE**

#### **Respinto**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

*(Abolizione del valore legale dei titoli di studio scolastici)*

1. È abolito il valore legale dei titoli di studio rilasciati dalle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado per l'accesso agli uffici pubblici, alle professioni e alle università pubbliche e private.

2. Restano ferme le disposizioni vigenti che prescrivono un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione».

### **1.0.303**

**BASTICO, GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, SOLIANI, ASTORE**

#### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

*(Fondo di finanziamento ordinario)*

1. A decorrere dall'anno 2010 il fondo di finanziamento ordinario delle università statali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato ogni anno almeno in misura eguale, per una quota del 20 per cento, al tasso programmato di inflazione per l'anno di riferimento e, per la restante quota dell'80 per cento, alla percentuale di adeguamento retributivo annuale per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, determinata per l'anno precedente, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2020 almeno il valore medio, tra i paesi dell'Unione europea facenti parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), della quota percentuale di spesa pubblica destinata al settore terziario dell'istruzione.

2. Il fondo di finanziamento delle università non statali legalmente riconosciute, di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementato ogni anno con la stessa decorrenza e sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1.

3. All'articolo 5, comma 7, lettera d), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «con esclusione di quelle relative al fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537».

4. Sono abrogati il primo periodo del comma 13 dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché il comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

5. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 10 per cento negli anni 2010 e 2011, al 15 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 20 per cento per gli anni successivi, è ripartita tra le università statali in ragione della qualità dei risultati ottenuti nelle attività didattiche e di ricerca, sulla base di parametri stabiliti preventivamente e su base pluriennale dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), costituita ai sensi dell'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Tali Assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

6. Una quota del fondo di cui al comma 1, pari al 5 per cento negli anni 2010 e 2011, al 7,5 per cento negli anni 2012 e 2013 e al 10 per cento per gli anni successivi è ripartita tra le università statali come cofinanziamento ministeriale annuale, in misura non superiore al 50 per cento dei costi effettivamente sostenuti, ad accordi di programma pluriennali stipulati tra l'università interessata, la regione di appartenenza e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi a specifici obiettivi di sviluppo dell'ateneo, di miglioramento della qualità e di riequilibrio territoriale. Tali assegnazioni sono annuali e non consolidabili.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3 e 4, pari a seicento milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'unità previsionale di base «Oneri comuni di parte corrente», istituita nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

## ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

### Art. 2.

#### **Accantonato**

##### *(Organi e articolazione interna delle università)*

1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare i propri statuti in materia di organi, nel rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) previsione dei seguenti organi:

- 1) rettore;
- 2) senato accademico;
- 3) consiglio di amministrazione;
- 4) collegio dei revisori dei conti;
- 5) nucleo di valutazione;

b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'università e delle funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche; della responsabilità del perseguimento delle finalità dell'università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia; della funzione di proposta del documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico, nonché della funzione di proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo; della funzione di proposta del direttore generale ai sensi della lettera m) del presente comma, nonché di iniziativa dei procedimenti

disciplinari, secondo le modalità previste dall'articolo 10; di ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dallo statuto;

c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane;

d) durata della carica di rettore per non più di due mandati e per un massimo di otto anni, ovvero sei anni nel caso di mandato unico non rinnovabile;

e) attribuzione al senato accademico della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca, anche con riferimento al documento di programmazione strategica triennale di ateneo, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonché di attivazione o soppressione di corsi e sedi; ad approvare i regolamenti in materia di didattica e di ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione; a svolgere funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le strutture di cui al comma 2, lettera c); a proporre al corpo elettorale con maggioranza di almeno tre quarti dei suoi componenti una mozione di sfiducia al rettore non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato; ad esprimere parere sul bilancio di previsione annuale e triennale e sul conto consuntivo dell'università;

f) costituzione del senato accademico su base elettiva, in un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il rettore e una rappresentanza elettiva degli studenti; composizione per almeno due terzi con docenti di ruolo, ivi compresi i direttori di dipartimento, eletti in modo da rispettare le diverse aree scientifico-disciplinari dell'ateneo;

g) durata in carica del senato accademico per un massimo di quattro anni e rinnovabilità del mandato per una sola volta;

h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di indirizzo strategico, di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, ai sensi dell'articolo 10; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);

i) composizione del consiglio di amministrazione nel numero massimo di undici componenti, inclusi il rettore, componente di diritto, ed una rappresentanza elettiva degli studenti; designazione o scelta degli altri componenti secondo modalità previste dallo statuto, anche mediante avvisi pubblici, tra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di un'esperienza professionale di alto livello; non appartenenza ai ruoli dell'ateneo, a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, di un numero di consiglieri non inferiore a tre nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da undici membri e non inferiore a due nel caso in cui il consiglio di amministrazione sia composto da un numero di membri inferiore a undici; previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso;

l) durata in carica del consiglio di amministrazione per un massimo di quattro anni; durata quadriennale del mandato fatta eccezione per quello dei rappresentanti degli studenti, di durata biennale; rinnovabilità del mandato per una sola volta;

m) sostituzione della figura del direttore amministrativo con la figura del direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali; conferimento da parte del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, dell'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni rinnovabile; determinazione del trattamento economico spettante al direttore generale in conformità a criteri e parametri fissati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previsione del collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata del contratto in caso di conferimento dell'incarico a dipendente pubblico;

n) attribuzione al direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dal consiglio di amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, nonché dei compiti, in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; partecipazione del direttore generale, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;

o) composizione del collegio dei revisori dei conti in numero di tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero; nomina dei componenti con decreto rettorale; durata in carica per quattro anni; rinnovabilità dell'incarico per una sola volta e divieto di conferimento dello stesso a personale dipendente della medesima università; iscrizione di almeno due componenti al Registro dei revisori contabili;

p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, con soggetti di elevata qualificazione professionale in prevalenza esterni all'ateneo e comunque integrato, per gli aspetti istruttori relativi alla valutazione della didattica, da una rappresentanza elettiva degli studenti;

q) attribuzione al nucleo di valutazione della funzione di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti, di cui al comma 2, lettera g), del presente articolo, nonché della funzione di verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del *curriculum* scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 17, comma 1;

r) divieto per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte; di essere componente di altri organi dell'università salvo che del consiglio di dipartimento; di rivestire alcun incarico di natura politica per la durata del mandato e di ricoprire la carica di rettore o far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche; di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR; decadenza per i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo di appartenenza;

s) attuazione del principio di trasparenza dell'attività amministrativa e, in particolare, di quello di accessibilità delle informazioni relative all'ateneo.

2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università statali modificano, altresì, i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei seguenti vincoli e criteri direttivi:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione al dipartimento delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando che a ciascuno di essi afferisca un numero di professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato non inferiore a trentacinque, ovvero quarantacinque nelle università con un numero di professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato superiore a mille unità, afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 1, lettera b), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio; previsione che, ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia, le strutture assumano i compiti conseguenti secondo le modalità e nei limiti concertati con la regione di ubicazione, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni dell'ateneo, anche in relazione alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo stesso, fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici;

e) previsione della possibilità, per le università con un organico di professori, di ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato inferiore a cinquecento unità, di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a), b) e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto almeno dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza elettiva degli studenti; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore ordinario afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

g) istituzione in ciascun dipartimento, ovvero in ciascuna delle strutture di cui alle lettere c) ovvero e), senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica; ad individuare indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio. La partecipazione alla commissione paritetica di cui alla presente lettera non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 1, lettere f), i) e p), nonché alle lettere f) e g) del presente comma, in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236; attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta;

i) introduzione di misure a tutela della rappresentanza studentesca, compresa la possibilità di accesso, nel rispetto della vigente normativa, ai dati necessari per l'esplicazione dei compiti ad essa attribuiti.

3. Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione fatto salvo quanto previsto dai commi 1, lettere b), d), h), i), l), m), n), o), p) e q), e 2, lettere g), h) ed i).

4. Per le finalità già previste dalla legge e anche al fine di individuare situazioni di conflitto di interesse e predisporre opportune misure per eliminarle, le università che ne fossero prive adottano entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un codice deontologico.

5. In prima applicazione, lo statuto contenente le modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 è predisposto da apposito organo istituito con decreto rettorale senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e composto da quindici componenti, tra i quali il rettore con funzioni di presidente, due rappresentanti degli studenti, sei designati dal senato accademico e sei dal consiglio di amministrazione. La partecipazione all'organo di cui al presente comma non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. Ad eccezione del rettore e dei rappresentanti degli studenti, i componenti non possono essere membri del senato accademico e del consiglio di amministrazione. Lo statuto contenente le modifiche statutarie è adottato con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero assegna all'università un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro costituisce, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalità, con il compito di predisporre le necessarie modifiche statutarie.

7. Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso.

8. In relazione a quanto previsto dai commi 1 e 2, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dei nuovi statuti nella *Gazzetta Ufficiale*, i competenti organi universitari avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto concludono il loro mandato. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto.



10. Ai fini del computo della durata massima del mandato o delle cariche di cui al comma 1, lettere b), f) ed l), è considerato anche il periodo di durata degli stessi già maturato alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti.

11. Il rispetto dei principi di semplificazione, razionale dimensionamento delle strutture, efficienza ed efficacia di cui al presente articolo rientra tra i criteri di valutazione delle università valevoli ai fini dell'allocazione delle risorse, secondo criteri e parametri definiti con decreto del Ministro, su proposta dell'ANVUR.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie, adottate dall'ateneo ai sensi del presente articolo, perdono di efficacia nei confronti dello stesso le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 16, comma 4, lettere b) ed f), della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- b) l'articolo 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

## EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

### 2.1

[RUSCONI](#), [CERUTI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Nel rispetto dei principi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione, in attuazione delle norme stabilite dall'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, gli statuti disciplinano l'organizzazione e il sistema di governo dell'ateneo, nel rispetto dei criteri direttivi di cui al comma 1».

### 2.212

[GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [CECCANTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:

«1. Le università statali, nel quadro del complessivo processo di riordino della pubblica amministrazione, provvedono, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modificare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 33 della Costituzione e 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, i propri statuti in materia di organi, secondo principi di semplificazione, efficienza ed efficacia e nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:».

### 2.213

[RUSCONI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «università statali», inserire le seguenti: «non statali e telematiche».

### 2.300

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

#### **Id. em. 2.213**

Al comma 1, dopo le parole: «università statali» aggiungere le seguenti: «non statali e telematiche».

### 2.214

[RUSCONI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

### 2.215

[BASTICO](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [CECCANTI](#), [MARCUCCI](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Id. em. 2.214**

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «un anno».

### **2.301**

**D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE**

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) attribuzione al rettore della rappresentanza legale dell'Università, della funzione di proposta della programmazione strategica triennale di Ateneo, dell'alta vigilanza sulle infrastrutture dell'università, del dovere di curare l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, del dovere di curare il perseguimento della missione istituzionale dell'università, della cura dei rapporti con enti e istituzioni e ogni altra funzione attribuita dalla legge.».

### **2.302**

**VITA, BASTICO, ASTORE**

#### **V. testo 2**

Apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

2) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono alloro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»;

3) al comma 1, lettera e) dopo le parole: «attribuzione al senato accademico» *inserire le seguenti*: «delle funzioni di indirizzo strategico,»;

4) al comma 1, lettera e) dopo le parole: «previo parere» *sopprimere la parola*: «favorevole»;

5) al comma 1, lettera f) sostituire le parole «docenti di ruolo» *con le seguenti*: «professori universitari»;

6) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);<;

7) al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-bis). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;

8) al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato;

### **2.302 (testo 2)**

**VITA, BASTICO, ASTORE**

#### **Respinto**

Apportare le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1 sostituire la lettera c) con la seguente:  
«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;
- 2) al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:  
«d-bis) il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono alloro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»;
- 3) al comma 1, lettera e) dopo le parole: «attribuzione al senato accademico» *inserire le seguenti*: «delle funzioni di indirizzo strategico,»;
- 4) al comma 1, lettera e) dopo le parole: «previo parere» *sopprimere la parola*: «favorevole»;
- 5) al comma 1, lettera f) sostituire le parole «docenti di ruolo» *con le seguenti*: «professori universitari»;
- 6) al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:  
«h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);«;
- 7) al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:  
«i) il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera d-bis). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;
- 8) al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:  
«f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato; la partecipazione all'organo collegiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

## 2.303

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

### V. testo 2

Apportare le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:  
«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;
- b) al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «ad esprimere parere» *inserire la seguente* «vincolante»;
- c) al comma 1, alla lettera f) sostituire le parole: «con docenti di ruolo» *con le seguenti* «con professori universitari»;
- d) al comma 1, alla lettera h), *sopprimere le parole*: «della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi» *e dopo le parole*: «della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari» *inserire le seguenti*: «a tempo determinato e del ruolo a esaurimento»;
- e) al comma 1, alla lettera i) sostituire le parole: «designazione o scelta» *con la seguente*: «elezione» *e sopprimere, alla fine, le parole*: «o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso»;
- f) al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

### **2.303 (testo 2)**

**D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE**

#### **Respinto**

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo»;

b) al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «ad esprimere parere» *inserire la seguente «vincolante»;*

c) al comma 1, alla lettera f) sostituire le parole: «con docenti di ruolo» *con le seguenti «con professori universitari»;*

d) al comma 1, alla lettera h), sopprimere le parole: «della competenza a deliberare l'attivazione o soppressione di corsi e sedi» *e dopo le parole: «della competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari» inserire le seguenti: «a tempo determinato e del ruolo a esaurimento»;*

e) al comma 1, alla lettera i) sostituire le parole: «designazione o scelta» *con la seguente: «elezione» e sopprimere, alla fine, le parole: «o uno dei predetti consiglieri esterni ai ruoli dell'ateneo, eletto dal consiglio stesso»;*

f) al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo ad un professore universitario del ruolo unico afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo collegiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;».

### **2.304**

**GIAMBRONE, PARDI**

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore tra i professori universitari afferenti al ruolo unico in servizio presso l'Ateneo;».

### **2.305**

**D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE**

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione del rettore con voto dei professori in servizio presso l'università e con voto ponderato del personale tecnico amministrativo e degli studenti secondo le modalità fissate dagli statuti».

### **2.306**

**MENARDI**

#### **Ritirato**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) determinazione delle modalità di elezione o designazione del rettore tra i professori ordinari in servizio presso università italiane. Nell'ipotesi di designazione, garanzia che il candidato

sia in possesso di comprovata competenza ed esperienza di gestione, anche a livello internazionale, nel settore universitario, della ricerca o delle istituzioni culturali;».

### **2.307**

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine, le seguenti parole: «da parte del personale docentericercatore, dal personale tecnico-amministrativo, con voto ponderato e dai rappresentanti degli studenti,».

### **2.308**

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «otto anni» con le seguenti parole: «sei anni», conseguentemente sostituire le parole: «sei anni», con le seguenti: «quattro anni».

### **2.309**

[GIAMBRONE, PARDI](#)

#### **Le parole da: «Al comma 1» a: «Statuti.» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione, in numero comunque non superiore al 30 per cento arrotondato per difetto, dei membri, nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»

*Consequentemente sostituire le lettere h) ed i) con le seguenti:*

«*h*) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di approvazione della programmazione finanziaria annuale e triennale e del personale, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività; della competenza ad adottare il regolamento di amministrazione e contabilità, nonché, su proposta del rettore e previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza, ad approvare il bilancio di previsione annuale e triennale il conto consuntivo; del dovere di trasmettere al Ministero sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo; della competenza a conferire l'incarico di direttore generale di cui alla lettera m) del presente comma; della competenza ad approvare la proposta di chiamata da parte del dipartimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c);

*i*) Il Consiglio di amministrazione è composto ai sensi della lettera *d-bis*). Previsione che fra i membri non appartenenti al ruolo dell'ateneo non siano computati i rappresentanti degli studenti iscritti all'ateneo medesimo; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore;».

### **2.310**

[GIAMBRONE, PARDI](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

«*d-bis*) Il Consiglio di amministrazione e il Senato accademico sono costituiti su base elettiva, ed il rettore è membro di diritto. Consiglio di Amministrazione e Senato accademico comprendono al loro interno una rappresentanza degli studenti e del personale tecnico amministrativo. La maggioranza dei membri dei due organi deve essere determinata mediante meccanismi elettivi fra il personale docente di ruolo che ha optato per il ruolo unico. È prevista l'inclusione, in numero comunque non superiore al 30 per cento arrotondato per difetto, dei membri, nel Consiglio di amministrazione di consiglieri non appartenenti ai ruoli dell'ateneo, con criteri regolamentati dagli Statuti.»

### **2.311**

[D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) attribuzione al Senato accademico di distinte funzioni deliberative, consultive e propositive. Per quanto riguarda le funzioni deliberative prevedere l'approvazione: del manifesto degli studi; dei regolamenti didattici e di ricerca; delle decisioni per l'attivazione, disattivazione e soppressione di corsi di studio; delle decisioni per l'attivazione e disattivazione dei dipartimenti, delle facoltà e delle scuole; della disciplina dei dottorati di ricerca; del codice deontologico; per quanto riguarda le funzioni consultive prevedere il parere: sulla programmazione strategica triennale di Ateneo; sul bilancio consuntivo annuale; sulla relazione annuale del nucleo di valutazione; per quanto riguarda le funzioni propositive prevedere: la possibilità di proporre la mozione di sfiducia del rettore dopo il primo anno di mandato con la maggioranza qualificata dei tre quarti per gravi inadempienze amministrative, contabili, disciplinari, regolamentari».

**2.312**

[GIAMBRONE, PARDI](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: «attribuzione al senato accademico» aggiungere le seguenti: « delle funzioni di indirizzo strategico,», conseguentemente sopprimere la parola: «favorevole».

**2.313**

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» con le seguenti: «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal Consiglio di Amministrazione in materia di didattica e di ricerca».

*Consequentemente sostituire le parole:* «i regolamenti in materia di didattica e ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione» *con le seguenti:* «lo statuto, i regolamenti di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attività auto gestite dagli studenti, nonché i regolamenti elaborati dalle strutture di cui al comma 3, lettera c); ad esprimere un parere obbligatorio sul bilancio di previsione annuale e triennale, nonché del conto consuntivo; a poter richiedere una verifica della fiducia al Rettore, non prima della metà del suo mandato, da parte del corpo elettorale, con maggioranza qualificata;».

**2.42**

[FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE](#)

**Respinto**

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «della competenza a formulare proposte e pareri in materia di didattica e di ricerca» con le seguenti: «delle funzioni di indirizzo programmatico e strategico, nel rispetto delle risorse fissate dal consiglio di amministrazione in materia di didattica e di ricerca;».

**2.314**

[GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA](#)

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) costituzione del senato accademico su base elettiva, composto per almeno due terzi da docenti di ruolo, compresi i ricercatori dell'università e, comunque, da un numero di membri proporzionato alle dimensioni dell'ateneo e non superiore a trentacinque unità, compresi il Presidente del senato accademico, una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo ed una rappresentanza elettiva degli studenti; il Presidente del senato accademico è scelto dai componenti del senato accademico tra i docenti di ruolo eletti e non può ricoprire altre cariche accademiche; il Rettore può partecipare alle sedute del senato accademico su invito del Presidente del senato accademico;».

**2.315**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) costituzione del Senato accademico composto dal rettore, dai presidi delle facoltà e dai direttori dei dipartimenti;».

**2.316**

BASTICO, ADAMO, FRANCO VITTORIA, ASTORE

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «e non superiori a trentacinque unità» fino a: «dipartimento».

**2.317**

BASTICO, ADAMO, FRANCO VITTORIA, ASTORE

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: «e non superiori a trentacinque unità» fino a: «studenti».

**2.318**

PISTORIO

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e una rappresentanza elettiva degli studenti» con le seguenti: «, una rappresentanza elettiva degli studenti e i presidenti delle strutture intermedie».

**2.319**

PERDUCA, PORETTI, BONINO, ASTORE

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: «docenti di ruolo, ivi compresi».

**2.320**

GIAMBRONE, PARDI

**Respinto**

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «docenti di ruolo» con le seguenti: «professori universitari».

**2.321**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

**2.73**

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

**Respinto**

Al comma 1, sostituire le lettere h) e i) con le seguenti:

«h) attribuzione al consiglio di amministrazione delle funzioni di gestione amministrativa, di approvazione, in attuazione degli indirizzi strategici in materia di didattica e di ricerca, della programmazione finanziaria, del bilancio di previsione e del conto consuntivo annuali e triennali, e del personale, previo parere obbligatorio del senato accademico, nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività;

i) i componenti, nel numero massimo di 11, compreso il rettore che è membro di diritto, sono nominati per il 40 per cento dal senato accademico e per il 30 per cento dalle istituzioni regionali e locali. Il restante 30 per cento è designato dai membri già nominati e sottoposto all'approvazione del senato. Le nomine di competenza delle istituzioni regionali e locali e dei membri già eletti vengono effettuate a seguito di avviso pubblico tra personalità italiane o straniere esterne all'ateneo in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e elevata esperienza

professionale. Nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente deve attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere».

### **2.322**

[D'ALIA](#), [BIANCHI](#), [SARBATI](#), [POLI BORTONE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:

«h) attribuzione al Consiglio di Amministrazione di funzioni deliberative per: approvazione del bilancio triennale e annuale, sia preventivo sia consuntivo; approvazione della programmazione strategica triennale di Ateneo; amministrazione e gestione di tutte le spese occorrenti, ordinarie e straordinarie; approvazione di contratti e convenzioni; approvazione della pianta organica di ateneo; controllo e vigilanza sul servizio di cassa; nomina del direttore generale; approvazione dei bandi di concorso per il reclutamento del personale; ratifica delle proposte di chiamata dei docenti».

### **2.77**

[FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [GARAVAGLIA MARIPIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «indirizzo strategico» con le seguenti: «attuazione degli indirizzi strategici definiti dal senato accademico».

### **2.80**

[VITA](#), [RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIPIA](#), [CERUTI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [LIVI BACCI](#), [BASTICO](#), [MARCUCCI](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [ADAMO](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1 lettera h), dopo le parole: «della competenza», inserire le seguenti: «, su proposta del senato accademico,» e dopo le parole: «, su proposta del rettore e previo parere» inserire la seguente: «vincolante».

### **2.323**

[RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIPIA](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [VITA](#), [BASTICO](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [LIVI BACCI](#), [SOLIANI](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole da: «e il documento di programmazione strategica di cui alla lettera b) del presente comma;»

### **2.370**

IL GOVERNO

#### **Approvato**

Al comma 1, lettera h) dopo la parola: «Ministero» inserire le seguenti: «e al Ministero dell'economia e delle finanze».

### **2.324**

[DE LILLO](#)

#### **Ritirato**

Al comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:

«i) composizione del consiglio di amministrazione con soggetti di elevata qualificazione professionale; conferimento della qualifica di membri di diritto del consiglio di amministrazione al rettore, a 2 rappresentanti eletti degli studenti, a 4 docenti di ruolo dell'ateneo, designati o scelti secondo modalità stabilite dallo statuto; designazione degli altri componenti, secondo modalità stabilite dallo statuto, tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico, da parte di soggetti pubblici e privati che concorrano al mantenimento dell'ateneo con contributo annuo non inferiore a un decimo del contributo corrisposto dallo Stato all'ateneo; previsione che il numero dei membri appartenenti ai ruoli dell'università sia aumentato di tanti componenti quanti vengano a superare, tra gli esterni ai ruoli dell'ateneo, il numero di 4; previsione che il presidente del consiglio di amministrazione sia il rettore o altro consigliere, eletto dal consiglio stesso».



### **2.325**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera i) dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «e del personale tecnico-amministrativo».

### **2.97**

SANNA, RUSCONI, ASTORE

#### **Ritirato**

Al comma 1 lettera i) dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca in servizio presso la stessa università e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

### **2.98**

SPADONI URBANI, ASCIUTTI

#### **Ritirato**

Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: «o straniere».

### **2.326**

IL RELATORE

#### **Approvato**

Al comma 1, lettera i) sostituire le parole: «in campo gestionale e di un'esperienza professionale» con le seguenti: «in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale».

### **2.327**

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

#### **Approvato**

Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine le seguenti parole: «possibilità di prevedere il rinnovo non contestuale dei diversi membri del consiglio di amministrazione al fine di garantire un rinnovo graduale dell'intero consiglio, con mandati opportunamente abbreviati di alcuni membri in caso di rinnovo dell'intero consiglio;».

### **2.328**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G2.328**

Al comma 1, lettera i), aggiungere infine il seguente periodo: «Nessun genere può superare i due terzi dei designati».

### **2.329**

FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, SERAFINI ANNA MARIA, RUSCONI, SOLIANI, CERUTI, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, LIVI BACCI, ASTORE

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G2.328**

Al comma 1, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«i-bis) previsione che nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione, ciascuna componente debba attenersi al rispetto del principio costituzionale della parità di genere, nominando un numero non inferiore ad un terzo di componenti per ciascun genere;».

### **G2.328 (già emm. 2.328 e 2.329)**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, SOLIANI, ASTORE

#### **Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo ad attivarsi affinché, in attuazione del principio costituzionale della parità di genere, sia assicurata nei consigli di amministrazione la presenza di un numero non inferiore ad un terzo dei componenti per ciascun genere.

(\*) Accolto dal Governo

### **2.107**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) il mandato del consiglio di amministrazione coincide con quello del rettore. Le condizioni di rinnovabilità del mandato, nonché di incompatibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo».

### **2.110**

SANNA, RUSCONI, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera l), dopo le parole: «rappresentanti degli studenti» aggiungere le seguenti: «e dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di ricerca post-doc».

### **2.330**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «scioglimento in caso di dichiarazione di dissesto finanziario come previsto al successivo articolo 5, comma 4, lettera g);».

### **2.113**

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Improcedibile**

Al comma 1, sostituire le lettere m) e n) con la seguente:

m) individuazione della figura responsabile della gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, che partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione; a tale scopo lo statuto può prevedere che il consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, nomini un direttore generale, da scegliere tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali;».

### **2.331**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «personale tecnico-amministrativo dell'ateneo», aggiungere le seguenti: «tenendo conto delle indicazioni espresse dagli organi di cui alla lettera a)del presente comma;».

### **2.122**

VITA, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, FRANCO VITTORIA, BASTICO, LIVI BACCI, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera n), dopo le parole: «dell'ateneo» inserire le seguenti: «, secondo le direttive fissate dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;».

### **2.332**

MUSSO

### **Ritirato**

Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: «di cui un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato; uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze; uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero» con le seguenti: «di cui almeno tre, fra i quali il presidente, iscritti al registro dei revisori contabili».

### **2.333**

[MENARDI](#)

#### **Approvato**

Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: «uno effettivo e uno supplente scelti dall'università in una rosa di cinque dirigenti o funzionari del Ministero» con le seguenti: «uno effettivo e uno supplente scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso».

### **2.134**

[RUSCONI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Approvato**

Al comma 1, sostituire la lettera p) con la seguente:

«p) composizione del nucleo di valutazione, ai sensi della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, con soggetti di elevata qualificazione professionale esterni all'ateneo; il coordinatore può essere individuato tra i professori di ruolo dell'ateneo;».

### **2.334**

[D'ALIA](#), [BIANCHI](#), [SBARBATI](#), [POLI BORTONE](#)

#### **Precluso**

Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole: «in prevalenza».

### **2.147**

[BASTICO](#), [RUSCONI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera r) con la seguente:

«r) divieto di far parte di più di uno degli organi e degli organismi di cui al comma 1 dell'articolo 2, fatta eccezione per il rettore; gli statuti definiscono gli altri casi di incompatibilità nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge».

### **2.335**

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera r), sopprimere le seguenti parole: «fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico».

### **2.336**

[D'ALIA](#), [BIANCHI](#), [SBARBATI](#), [POLI BORTONE](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «per il rettore limitatamente al senato accademico e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato, qualora risultino eletti a farne parte», con le seguenti: «per il rettore, i presidi di facoltà ed i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico».

### **2.337**

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

#### **Respinto**

Al comma 1, lettera r), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché del direttore generale in caso di dichiarazione di dissesto finanziario dell'ateneo come previsto al successivo articolo 5, comma 4, lettera g)».

## **2.162**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

### **Respinto**

Al comma 1, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

«s-bis) i poteri e la composizione del consiglio degli studenti, le procedure elettorali, la durata e la rinnovabilità dei mandati, nonché le condizioni di incompatibilità e ineleggibilità dei componenti, sono stabilite dallo statuto dell'ateneo nel rispetto dei seguenti principi:

1) è garantita la rappresentanza degli studenti iscritti a ciascuna delle tipologie dei corsi di studio: corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione e di dottorato di ricerca;

2) al consiglio degli studenti è garantito l'esercizio di funzioni di valutazione della qualità della didattica e dei servizi agli studenti, sia con iniziative autonome sia con indicazioni nei confronti del senato accademico e del nucleo di valutazione;

3) l'assegnazione dei fondi del bilancio di ateneo destinati alle iniziative culturali, politiche e sociali promosse e gestite da associazioni studentesche è deliberata su proposta vincolante del consiglio degli studenti».

## **2.165**

GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

### **Respinto**

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1, le università modificano altresì i propri statuti in tema di articolazione interna, con l'osservanza dei criteri:

a) semplificazione dell'articolazione interna, con contestuale attribuzione ad un'unica struttura interna dipartimentale, nella quale i docenti si incardinano in base a obiettivi scientifici, di ricerca e didattici, delle funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative a tutti i livelli nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie;

b) previsione che lo statuto dell'Ateneo stabilisca il numero minimo di professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato che compongono il Dipartimento;

c) previsione della facoltà di istituire tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare, strutture di raccordo, denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni;

d) previsione della proporzionalità del numero complessivo delle strutture di cui alla lettera c) alle dimensioni e alla tipologia scientifico-disciplinare dell'ateneo;

e) previsione della possibilità di darsi un'articolazione organizzativa interna semplificata, cui vengono attribuite unitariamente le funzioni di cui alle lettere a) e c);

f) istituzione di un organo deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dai direttori dei dipartimenti in esse raggruppati e da una rappresentanza di altri componenti individuati negli statuti;

g) istituzione in ciascun dipartimento, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di una commissione paritetica docenti-studenti per l'assicurazione della qualità della didattica, competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa, contribuendo altresì alla valutazione dei risultati della stessa, e a formulare pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi studio;

h) garanzia di una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi di cui al comma 2, lettera e), g) ed l) e comma 3, lettere c) ed f), in conformità a quanto previsto dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236;».

## **2.338**

CALABRÒ

### **Accantonato**

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) previsione della possibilità per dipartimenti di partecipare alle gare pubbliche; in caso di aggiudicazione della gara, l'80 per cento delle entrate è assegnato al bilancio del

Dipartimento, il restante 20 per cento è destinato al Fondo dell'Ateneo per la premialità di cui all'articolo 9».

### **2.169**

CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

### **2.339**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

#### **Le parole da: «Al comma » a: «adeguato di docenti» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti comunque non inferiore al 2 per cento dei docenti in servizio presso l'università;».

### **2.340**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

#### **Precluso**

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) riorganizzazione dei dipartimenti assicurando, a ciascuno di essi, l'afferenza di un numero adeguato di docenti;».

### **2.173**

D'AMBROSIO LETTIERI

#### **Ritirato**

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «ricercatori a tempo determinato» aggiungere le seguenti: «di norma».

### **2.341**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

#### **Le parole da: «Al comma » a: «quaranta"» respinte; seconda parte preclusa**

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «quaranta» e aggiungere, in fine, le parole: «o idonei ad integrarsi proficuamente;».

### **2.342**

LUMIA, ASTORE

#### **Precluso**

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «quarantacinque» con la seguente: «quaranta» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «omogenei o idonei ad integrarsi proficuamente».

### **2.343**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera b), sostituire la parola: «omogenei» con le seguenti: «appartenenti al macrosettore di cui all'articolo 13, comma 1;».

### **2.344**

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, CECCANTI, ASTORE

#### **Ritirato e trasformato nell'odg G2.344**

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in deroga, possono essere costituiti dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei».

**G2.344 (già em. 2.344)**

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, LIVI BACCI, MARCUCCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, CECCANTI, ASTORE

**Non posto in votazione (\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905,

impegna il Governo ad attivarsi affinché la costituzione di dipartimenti intitolati alle discipline riguardanti la lingua e la letteratura nazionali, con un numero minimo, definito a statuto, di professori, di ricercatori di ruolo e di ricercatori a tempo determinato afferenti a settori scientifico-disciplinari omogenei possa avvenire in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, lettera b).

---

(\*) Accolto dal Governo

**2.345**

CERUTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, ASTORE

**Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) previsione della possibilità di derogare alle modalità di riorganizzazione dei dipartimenti di cui alla lettera b) in relazione a specificità disciplinari individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere dell'ANVUR;».

**2.346**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

**Respinto**

Al comma 2, sopprimere le lettere c), d), e), f), g), h), i).

**2.180**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

**Respinto**

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) le università possono istituire strutture autonome responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni e possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento di ateneo. Sono di competenza in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 2, lettera a), le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

**2.347**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

**Respinto**

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) previsione della facoltà di istituire strutture autonome, responsabili del coordinamento e della gestione delle attività di ricerca, di formazione e dei servizi comuni. Dette strutture possono essere costituite da uno o più dipartimenti, raggruppati o coordinati in relazione a criteri di affinità disciplinare. Tali strutture autonome possono assumere la denominazione di facoltà, scuola o altra denominazione e sono costituite dalle rappresentanze del personale docente-ricercatore, del personale tecnico amministrativo e degli studenti elette secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento Ateneo. Alle strutture autonome, in coerenza con quanto disposto al comma 1, lettera b), in materia di programmazione strategica, competono le proposte di programmazione annuale e pluriennale, le proposte in materia di personale docente, le proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio avanzate dai dipartimenti;».

### **2.348/1**

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

#### **Respinto**

All'emendamento 2.348, sostituire le parole: «, e di gestione dei servizi comuni» con le seguenti: «, di gestione dei servizi comuni e di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio».

### **2.348**

IL RELATORE

#### **Approvato**

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «denominate facoltà o scuole, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione dei servizi comuni; di coordinamento, in coerenza con la programmazione strategica di cui al comma 1, lettera b), delle proposte in materia di personale docente avanzate dai dipartimenti; di coordinamento del funzionamento dei corsi di studio e delle proposte per l'attivazione o la soppressione di nuovi corsi di studio» con le seguenti: «comunque denominate, con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche, compresa la proposta di attivazione o soppressione di corsi di studio, e di gestione dei servizi comuni».

### **2.349**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

#### **Precluso**

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo».

### **2.350**

LUMIA, ASTORE

#### **Precluso**

Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «scuole» inserire le seguenti: «formate da tre rappresentanti per ciascun dipartimento eletti dai componenti del medesimo».

### **2.351**

BASTICO, ADAMO, FRANCO VITTORIA, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «fermo restando che il numero delle stesse non può comunque essere superiore a dodici».

### **2.352**

RUTELLI, BRUNO, RUSSO

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera d) sostituire le parole: «non può comunque essere superiore a dodici» con le seguenti: «non può comunque essere inferiore a sei e superiore a dodici».

### **2.353**

GIAMBRONE, PARDI

#### **V. testo 2**

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico, afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato».

### **2.353 (testo 2)**

GIAMBRONE, PARDI

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) istituzione di un organo collegiale deliberante delle strutture di cui alla lettera c), ove esistenti, composto dall'intero corpo docente e da una rappresentanza elettiva degli studenti e del corpo non docente; attribuzione delle funzioni di presidente dell'organo a un professore universitario del ruolo unico, afferente alla struttura eletto dall'organo stesso ovvero nominato secondo modalità determinate dallo statuto; durata triennale della carica, rinnovabilità della stessa per una sola volta e incompatibilità dell'incarico con le funzioni di direttore di dipartimento e coordinatore di corso di studio, di area didattica o di dottorato. La partecipazione all'organo collegiale di cui al periodo precedente non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese;»

## **2.198**

**D'AMBROSIO LETTIERI**

### **Ritirato**

Al comma 2 lettera f), dopo le parole: «di cui alla lettera c), ove esistenti», aggiungere le seguenti: «e ad eccezione di quelle in cui insistono corsi di laurea a ciclo unico, regolamentati da norme comunitarie e collegati a formazione specialistica post-laurea, la cui costituzione viene demandata all'autonomia dei singoli atenei,».

## **2.354**

**IL RELATORE**

### **Approvato**

Al comma 2, lettera f) sopprimere la parola: «almeno».

## **2.355**

**DE LILLO**

### **Ritirato**

Al comma 2, lettera f), dopo le parole: «una rappresentanza elettiva» inserire le seguenti: «dei professori a contratto e».

## **2.208**

**SANNA, RUSCONI, ASTORE**

### **Respinto**

Al comma 2 lettera f), dopo le parole: «rappresentanza elettiva degli studenti» aggiungere le seguenti: «, nonché dei dottorandi di ricerca e dei soggetti titolari di contratti di formazione post-doc che prestino la loro collaborazione presso la medesima struttura».

## **2.356**

**GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**

### **Improcedibile**

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

## **2.357**

**GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**

### **Respinto**

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «formulare pareri» aggiungere la seguente: «obbligatoria».

## **2.234**

**SANNA, RUSCONI, ASTORE**

### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«h-bis) garanzia di una rappresentanza elettiva dei dottorandi di ricerca in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed h), e comma 3, lettere f) e g); attribuzione dell'elettorato passivo agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di



dottorato di ricerca dell'università; durata biennale di ogni mandato e i rinnovabilità per una sola volta».

### **2.235**

[SANNA](#), [RUSCONI](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) garanzia di una rappresentanza elettiva dei titolari di contratti di ricerca post-doc in servizio presso l'ateneo negli organi di cui al comma 2, lettere e), g) ed h), e comma 3, lettere f) e g); attribuzione dell'elettorato passivo ai titolari di contratti di ricerca *post-doc* presso l'università; durata biennale di ogni mandato e rinnovabilità per una sola volta».

### **2.236**

[SANNA](#), [RUSCONI](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Al comma 2, lettera i), dopo le parole: «rappresentanza studentesca» aggiungere le seguenti: «, dei dottorandi di ricerca, nonché dei titolari di contratti di ricerca post-doc».

### **2.237**

[D'AMBROSIO](#) [LETTIERI](#)

#### **Ritirato**

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

«*i-bis*) introduzione di misure, per tutte le università, atte ad assicurare alle strutture didattiche dei macroambiti delle Scienze tecnologiche e della vita e delle Scienze umane, politiche e sociali un campo di variazione coerentemente definito per ciascun macroambito, entro il quale può oscillare il rapporto studenti/docenti. Le misure dovranno anche prevedere l'aggiornamento periodico di detto rapporto in relazione alle esigenze del mondo del lavoro, valutate sulla base dei dati registrati da enti di pubblica rilevanza come l'Istat e il Consorzio interuniversitario Almalaurea».

### **2.358**

[RUTELLI](#), [BRUNO](#), [RUSSO](#), [PETERLINI](#) (\*)

#### **Approvato**

Al comma 2, dopo la lettera i), inserire la seguente:

«*i-bis*) rafforzamento dell'internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca;».

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

### **2.359**

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

#### **Improcedibile**

Al comma 3, sopprimere le parole: «senza ulteriori oneri per la finanza pubblica».

### **2.243**

[GARAVAGLIA](#) [MARIAPIA](#), [CERUTI](#), [FRANCO VITTORIA](#), [RUSCONI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

#### **Respinto**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«*3-bis*. Le università statali adeguano i propri statuti e regolamenti alle norme della presente legge entro un anno dalla data della sua entrata in vigore. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico integrato, a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168. Decorso il termine previsto, il Ministero assegna all'università un ulteriore termine di 60 giorni per adottare le modifiche statutarie. Decorso tale termine l'università è inderogabilmente esclusa dalla ripartizione delle quote variabili del fondo di finanziamento ordinario, finché non abbia ordinario, finché non abbia provveduto all'adeguamento».

### 2.360

MUSSO

#### Ritirato

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-*bis*. Il codice di cui al precedente comma deve adottare le disposizioni normative di cui alla Legge 27.03.2001 n. 97 e, in particolare, deve prevedere l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego per giusta causa per il docente o ricercatore di ruolo che sia stato condannato con sentenza definitiva per i delitti previsti dall'art. 3 comma 1 Legge 27.03.2001 n. 97, specie se commessi nell'ambito dell'attività universitaria».

### 2.255

FRANCO VITTORIA, ASTORE

#### Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti e sono emanate secondo le procedure stabilite dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168».

### 2.361

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### Improcedibile

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

### 2.362

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### Le parole da: «Al comma» a: «dell'università» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «tra il personale dell'università», conseguentemente, all'ultimo periodo, sostituire le parole: «con delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «con delibera del senato accademico, previo parere del consiglio di amministrazione».

### 2.259

RUSCONI, FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### Precluso

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «consiglio di amministrazione» aggiungere le seguenti: «tra il personale dell'università».

### 2.265

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### V. testo 2

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» aggiungere le seguenti: «previo parere».

### 2.265 (testo 2)

GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### Approvato

Al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «del senato accademico e» aggiungere le seguenti: «previo parere favorevole».

### 2.266

GARAVAGLIA MARIAPIA, RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

## **Respinto**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Allo statuto è allegato, e ne costituisce parte integrante, un codice etico della comunità universitaria formata dal personale docente e ricercatore, dal personale tecnico-amministrativo e dagli studenti dell'ateneo. Il codice etico determina i valori fondamentali della comunità universitaria, promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali, nonché l'accettazione di doveri e responsabilità nei confronti dell'istituzione di appartenenza, detta le regole di condotta nell'ambito della comunità, stabilisce le relative sanzioni interne e individua l'organo indipendente garante dell'applicazione delle norme del codice. Le norme sono volte ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a regolare i casi di conflitto di interessi o di proprietà intellettuale. Il codice etico non è sottoposto ai controlli ministeriali di legittimità e di merito».

## **2.363**

[GIAMBRONE](#), [PARDI](#), [BELISARIO](#), [BUGNANO](#), [CAFORIO](#), [CARLINO](#), [DE TONI](#), [DI NARDO](#), [LANNUTTI](#), [LI GOTTI](#), [MASCITELLI](#), [PEDICA](#)

### **Improcedibile**

Al comma 6 sopprimere le parole: «senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica».

## **2.269**

[FRANCO VITTORIA](#), [CERUTI](#), [GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [PROCACCI](#), [RUSCONI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [ADAMO](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

### **Respinto**

Al comma 8, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

## **2.364**

[ASCIUTTI](#)

### **V. testo 2**

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei rettori che scade entro il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

## **2.364 (testo 2)**

[ASCIUTTI](#)

### **Approvato**

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Gli organi delle università decadono al momento della costituzione degli organi previsti dal nuovo statuto. Gli organi il cui mandato scade entro il termine di cui al comma 1 restano in carica fino alla costituzione degli stessi ai sensi del nuovo statuto. I rettori eletti o in carica il cui mandato scade successivamente all'entrata in vigore della presente legge concludono il loro mandato. Il mandato dei rettori che scade entro il termine di emanazione delle modifiche statutarie è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

## **2.365**

IL RELATORE

### **Approvato**

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di cui al comma 2, lettere *d*), *g*) ed *l*), sono considerati anche i periodi già espletati nell'ateneo alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti».

## **2.366**

[D'ALIA](#), [BIANCHI](#), [SARBATI](#), [POLI BORTONE](#)

### **Precluso**

Al comma 10, sostituire le parole: «lettere b), f) ed l)», con le seguenti: «lettere b) ed l)».

**Approvato nel testo emendato**

*(Federazione e fusione di atenei e razionalizzazione dell'offerta formativa)*

1. Al fine di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica, di ricerca e gestionale, di razionalizzare la distribuzione delle sedi universitarie e di ottimizzare l'utilizzazione delle strutture e delle risorse, due o più università possono federarsi, anche limitatamente ad alcuni settori di attività o strutture, ovvero fondersi.

2. La federazione può avere luogo, altresì, tra università ed enti o istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

3. La federazione ovvero la fusione ha luogo sulla base di un progetto contenente, in forma analitica, le motivazioni, gli obiettivi, le compatibilità finanziarie e logistiche, le proposte di riallocazione dell'organico e delle strutture in coerenza con gli obiettivi di cui al comma 1. Nel caso di federazione, il progetto deve prevedere le modalità di *governance* della federazione, l'*iter* di approvazione di tali modalità, nonché le regole per l'accesso alle strutture di *governance*, da riservare comunque a componenti delle strutture di *governance* delle istituzioni che si federano. I fondi risultanti dai risparmi prodotti dalla realizzazione della federazione o fusione degli atenei possono restare nella disponibilità degli atenei stessi purché indicati nel progetto e approvati, ai sensi del comma 4, dal Ministero.

4. Il progetto di cui al comma 3, deliberato dai competenti organi di ciascuna delle istituzioni interessate, è sottoposto per l'approvazione all'esame del Ministero, che si esprime entro tre mesi, sentita l'ANVUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con le amministrazioni interessate. Decorso inutilmente il predetto termine di tre mesi, il progetto di cui al comma 3 si intende approvato.

5. In attuazione dei procedimenti di federazione o di fusione di cui al presente articolo, il progetto di cui al comma 3 dispone, altresì, in merito a eventuali procedure di mobilità dei professori e dei ricercatori, nonché del personale tecnico-amministrativo. In particolare, per i professori e i ricercatori, l'eventuale trasferimento avviene previo espletamento di apposite procedure di mobilità ad istanza degli interessati. In caso di esito negativo delle predette procedure, il Ministro può provvedere, con proprio decreto, al trasferimento del personale interessato disponendo, altresì, in ordine all'eventuale concessione agli interessati di incentivi finanziari a carico del fondo di finanziamento ordinario, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze.

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, a seguito dei processi di revisione e razionalizzazione dell'offerta formativa e della conseguente disattivazione dei corsi di studio universitari, delle facoltà e delle sedi universitarie decentrate, ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.

EMENDAMENTI

**3.300**

**PISTORIO**

**Approvato**

Al comma 1 dopo le parole: «e delle risorse,» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dei principi ispiratori della presente riforma di cui all'articolo 1».

**3.301**

**GIAMBRONE, BUGNANO, PARDI, BELISARIO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**

**Respinto**

Al comma 1, sopprimere le parole: «ovvero fondersi», conseguentemente al comma 3, sopprimere le parole: «ovvero la fusione».

**3.302**

**ASCIUTTI**

**Approvato**

Al comma 2, dopo le parole: «alta formazione», aggiungere le seguenti: «, ivi compresi gli istituti tecnici superiori di cui al capo II del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 aprile 2008, n. 86, nonché all'articolo 2, comma 4, del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88».

### **3.3**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **V. testo 2**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

### **3.3 (testo 2)**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Approvato**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

### **3.303**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Precluso**

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base di specifici progetti di ricerca coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti».

### **3.304**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Improcedibile**

Al comma 4, dopo le parole: «il progetto di cui al comma 3, deliberato» aggiungere le seguenti: «a maggioranza qualificata dai senati accademici, dai consigli di amministrazione e», conseguentemente sopprimere le parole: «di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze e delle amministrazioni interessate».

### **3.11**

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Approvato**

Al comma 4, sostituire le parole da: «sentita l'ANVUR» fino alla fine del comma con le seguenti: «previa valutazione dell'ANVUR».

### **3.15**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente».

### **3.17**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «prevedendo adeguati incentivi finanziari».

### **3.305**

FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, BASTICO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE

### **Improcedibile**

Al comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: «a carico del fondo di finanziamento ordinario».

### **3.18**

FRANCO VITTORIA, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, PROCACCI, RUSCONI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Respinto**

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi liberati dai progetti di coordinamento e/o fusione, in seguito all'economia di scala prodotta, rimangono, in forma incentivante, alle università interessate».

### **3.306**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

#### **Sost. id. em. 3.18**

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risparmi conseguiti in seguito all'attuazione dei progetti di coordinamento e/o fusione, grazie all'economia di scala prodotta, restano attribuiti, quali strumenti incentivanti, alle Università interessate».

### **3.23**

CECCANTI, RUSCONI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE

#### **Respinto**

Sopprimere il comma 6.

### **3.25**

ESPOSITO, BARELLI

#### **Ritirato**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si dà luogo all'accreditamento di nuovi corsi di laurea e laurea magistrale a distanza, di cui all'articolo 26, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, solo per le università che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente».

### **3.24**

ESPOSITO, BARELLI

#### **Ritirato**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le università telematiche già accreditate che siano in possesso dei requisiti minimi di docenza, ovvero abbiano bandito i relativi concorsi per il loro raggiungimento, e che non siano in disavanzo di bilancio nell'anno precedente, possono istituire ed attivare nuovi corsi di laurea e laurea magistrale».

### **3.307**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

#### **Respinto**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La federazione e fusione delle università è incentivata con l'attribuzione di una quota aggiuntiva di FFO, corrispondente al 2% di quanto dovuto alle università federate o fuse, destinata alla innovazione didattica, di ricerca, tecnico-amministrativa».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3

### **3.0.300**

DE LILLO

#### **Improcedibile**

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. L'Agenzia del demanio trasferisce alle università statali la proprietà dei beni immobili già in uso alle medesime. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni a essi connesse sono esenti da imposte e da tasse.

2. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità in favore delle università statali e non statali legalmente riconosciute sono esenti da tasse e da imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante».

## TITOLO II

### NORME E DELEGA LEGISLATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ ED EFFICIENZA DEL SISTEMA UNIVERSITARIO

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

#### **Approvato nel testo emendato**

*(Fondo per il merito)*

1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato «fondo», finalizzato a promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione. Il fondo è destinato a:

a) erogare premi di studio;

b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

c) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

2. Gli interventi previsti al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

3. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri decreti di natura non regolamentare disciplina i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione di cui al comma 1;

b) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

c) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

d) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

e) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

f) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

h) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1;

i) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo.

l) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

m) le modalità di selezione con procedura competitiva dell'istituto o degli istituti finanziari fornitori delle provviste finanziarie.

4. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori *standard* tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per

la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

5. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

7. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettera a);

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera c);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera g), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

8. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

9. All'articolo 10, comma 1, lettera l-*quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,» sono inserite le seguenti: «del Fondo per il merito».

#### EMENDAMENTI

##### **4.300**

**DE LILLO**

##### **Ritirato**

Sopprimere l'articolo.

##### **4.301**

**RUSCONI, CERUTI, FRANCO VITTORIA, GARAVAGLIA MARIAPIA, MARCUCCI, BASTICO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, ADAMO, CECCANTI, LIVI BACCI, SOLIANI, ASTORE**

##### **Respinto**

Sopprimere l'articolo.

##### **4.1**

**GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, BASTICO, LIVI BACCI, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, DELLA MONICA, ASTORE**

##### **V. testo 2**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*). - 1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;



b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca p ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere inferiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere inferiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

#### **4.1 (testo 2)**

[GARAVAGLIA MARIAPIA](#), [FRANCO VITTORIA](#), [RUSCONI](#), [CERUTI](#), [MARCUCCI](#), [BASTICO](#), [LIVI BACCI](#), [ADAMO](#), [PROCACCI](#), [SERAFINI ANNA MARIA](#), [VITA](#), [DELLA MONICA](#), [ASTORE](#)

##### **Respinto**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Borse nazionali di merito per il diritto allo studio*). - 1. A decorrere dall'anno 2010 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, entro il 31 marzo di ogni anno, borse di studio per l'iscrizione e la frequenza a corsi universitari di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca riservate a studenti meritevoli appartenenti alle famiglie meno abbienti che frequentano rispettivamente l'ultimo anno della scuola secondaria, di un corso di laurea o di un corso di laurea magistrale.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate agli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente, risulti inferiore al valore fissato nel bando.

3. I candidati ammessi ai sensi del comma 2 sono posti, per ciascuna tipologia, in un'unica graduatoria nazionale di merito sulla base rispettivamente:

a) della media scolastica complessiva ottenuta negli scrutini finali del penultimo e terzultimo anno della scuola media superiore e negli scrutini intermedi dell'ultimo anno effettuati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria;

b) della media dei voti riportati in tutti gli esami universitari del proprio corso di studio superati entro la data di scadenza del bando, per quanto riguarda gli studenti dell'ultimo anno dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

4. Le borse di studio sono assegnate, nell'ordine della graduatoria di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono versate allo studente in una prima rata semestrale al momento della comunicazione dell'avvenuta iscrizione ad un corso di studio di un'università scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento degli esami di ammissione, se previsti, e in una seconda rata semestrale il primo marzo dell'anno successivo. Le borse sono confermate negli anni successivi, per un massimo complessivo di sette rate semestrali per i corsi di laurea e per i corsi di

dottorato di ricerca e di cinque rate semestrali per i corsi di laurea magistrale, qualora lo studente al 31 agosto abbia superato esami di corsi di insegnamento corrispondenti ad almeno 30 crediti nel primo anno, ad almeno 90 crediti nel secondo anno, ad almeno 150 crediti nel terzo anno, ovvero abbia superato positivamente le prove previste dall'ordinamento didattico del corso di dottorato di ricerca per ciascun anno di corso.

5. Lo studente borsista è tenuto a versare le tasse e i contributi previsti dall'università di appartenenza e può optare per usufruire dei servizi offerti dalle aziende regionali per il diritto allo studio al costo stabilito da ciascuna azienda.

6. Il numero e l'importo annuale delle borse è stabilito nel bando. Per l'anno 2010 il numero delle borse disponibili per l'iscrizione e la frequenza ai corsi di laurea non potrà essere superiore a diecimila e l'importo annuale non potrà essere superiore a diecimila euro.

7. Le borse di studio di cui al presente articolo sono incompatibili con ogni altra borsa di studio ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente borsista per soggiorni di studio o di ricerca all'estero.

8. Alle borse di studio di cui al presente articolo si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.

9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della seguente disposizione:

a) all'articolo 82, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,27 per cento"».

#### **4.302**

**D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE**

**Le parole da: «Sostituire» a: «, disciplina con propri decreti» respinte; seconda parte preclusa**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Fondo per la Promozione dello Studio Universitario*). - 1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato "fondo", finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti di natura non regolamentare i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo;

b) i criteri di accesso alle prove nazionali *standard* e i criteri nazionali *standard* di valutazione di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1, fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e dell'affidamento a istituti finanziari di natura pubblica fornitori delle provviste finanziarie.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

8. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) i corrispettivi di cui al comma 6, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera g), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 5.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo, anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario"».

#### **4.303**

**VITA, FRANCO VITTORIA, BASTICO, ASTORE**

##### **Precluso**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Fondo per la Promozione dello Studio Universitario*). - 1. È istituito presso il Ministero un fondo speciale, di seguito denominato "fondo", finalizzato a:

a) garantire l'effettivo accesso al percorso di formazione universitaria degli studenti ed eliminare eventuali squilibri nella fruizione dei servizi forniti dalle Regioni nell'ambito del Diritto allo Studio;

b) promuovere l'eccellenza e il merito fra gli studenti individuati, per gli iscritti al primo anno, mediante prove nazionali *standard* e, per gli iscritti agli anni successivi, mediante criteri nazionali *standard* di valutazione, elaborati previo parere del CUN e del CNSU.

2. Il fondo è destinato a:

a) coprire le quote mancanti, rispetto a quelle destinate dalle Regioni, per il finanziamento del Diritto allo Studio;

b) erogare, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, premi di studio da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e frequenza di Università Pubbliche, per studenti che si trovino al di sotto di una soglia di reddito parametrata annualmente dal Ministero;

c) fornire buoni studio, in concomitanza con l'inizio dell'Anno Accademico, da utilizzare per la copertura di oneri derivanti dall'iscrizione e la frequenza di Università Pubbliche, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito;

d) garantire finanziamenti erogati per le finalità di cui al presente comma.

3. Gli interventi previsti al comma 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e subordinati alla completa copertura finanziaria delle funzioni di cui al comma 1, lettera a).

4. Il Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, disciplina con propri decreti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo ed in particolare:

a) i criteri di distribuzione alla Regioni della quota perequativa del Fondo;

b) i criteri di accesso alle prove nazionali standard e i criteri nazionali standard di valutazione di cui al comma 1;

c) i criteri e le modalità di attribuzione dei premi e dei buoni, nonché le modalità di accesso ai finanziamenti garantiti;

d) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni e i criteri e le modalità per la loro eventuale differenziazione;

e) l'ammontare massimo garantito per ciascuno studente per ciascun anno, anche in ragione delle diverse tipologie di studenti;

f) i requisiti di merito che gli studenti devono rispettare nel corso degli studi per mantenere il diritto a premi, buoni e finanziamenti garantiti;

g) le modalità di utilizzo di premi, buoni e finanziamenti garantiti;

h) le caratteristiche dei finanziamenti, prevedendo un contributo a carico degli istituti concedenti pari all'1 per cento delle somme erogate e allo 0,1 per cento delle rate rimborsate;

i) i criteri e le modalità di utilizzo del fondo e la ripartizione delle risorse del fondo stesso tra le destinazioni di cui al comma 1, fatta salva la priorità riservata alla funzione di cui alla lettera a) del comma 1;

l) la predisposizione di idonee iniziative di divulgazione e informazione, nonché di assistenza a studenti e università in merito alle modalità di accesso agli interventi di cui al presente articolo;

m) le modalità di monitoraggio, con idonei strumenti informatici, della concessione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti, del rimborso degli stessi, nonché dell'esposizione del fondo;

n) le modalità di selezione e degli istituti finanziari pubblici fornitori delle provviste finanziarie.

5. Il coordinamento operativo della somministrazione delle prove nazionali, da effettuare secondo i migliori standard tecnologici e di sicurezza, è svolto dal Ministero, secondo modalità individuate con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina altresì il contributo massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonché le modalità di predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi al fondo sono a carico delle risorse finanziarie del fondo stesso.

7 Il Ministero dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina, secondo criteri di mercato, il corrispettivo per la garanzia dello Stato, da imputare ai finanziamenti erogati.

8. Il fondo è alimentato con:

a) versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da privati, società, enti e fondazioni, anche vincolati, nel rispetto delle finalità del fondo, a specifici usi;

b) trasferimenti pubblici, previsti da specifiche disposizioni, limitatamente agli interventi di cui al comma 1, lettere a) e b);

c) i corrispettivi di cui al comma 7, da utilizzare in via esclusiva per le finalità di cui al comma 1, lettera d);

d) i contributi di cui al comma 3, lettera h), e al comma 4, da utilizzare per le finalità di cui al comma 6.

9. Il Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, promuove, anche con apposite convenzioni, il concorso dei privati e disciplina con proprio decreto di natura non regolamentare le modalità con cui i soggetti donatori possono partecipare allo sviluppo del fondo,

anche costituendo, senza oneri per la finanza pubblica, un comitato consultivo formato da rappresentanti dei Ministeri e dei donatori.

10. All'articolo 10, comma 1, lettera *l-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388," sono inserite le seguenti: "del Fondo per la Promozione dello Studio Universitario"».

#### **4.304**

**SOLIANI, RUSCONI, GARAVAGLIA MARIAPIA, ASTORE**

#### **Improcedibile**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - (*Istituzione dell'assegno di studio universitario*). - 1. In attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, al fine rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che di fatto limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, in una fase di grave crisi economica che rischia di ampliare le disuguaglianze sociali presenti nel nostro paese, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 2011-12, l'assegno di studio universitario. L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con le borse di studio assegnate ai sensi dell'articolo 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza. L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in euro 5.500 per l'anno accademico 2011-12 ed in euro 6.000 per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'Università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in euro 9600 per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.

2. Sono ammessi al concorso gli studenti iscritti ai corsi di studio delle università, degli istituti universitari e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale, in possesso dei requisiti relativi alla condizione economica di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari.

3. Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità con un punteggio non inferiore ai novantacinque crediti su cento;

b) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo per i corsi di laurea, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il secondo anno, 25 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

2) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

3) per l'ultimo semestre, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

c) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il terzo anno, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

2) per il quarto anno, 135 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

3) per il quinto anno, 190 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

4) per il sesto anno, ove previsto, 245 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

5) per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici;

d) gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo degli altri corsi di laurea specialistica, che abbiano i seguenti requisiti:

1) per il secondo anno, 30 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda;

2) per l'ultimo semestre, 80 crediti entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda. Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei

requisiti di merito di cui al presente comma lo studente può utilizzare il bonus maturato e non fruito nel corso di laurea.

4. Per il conseguimento dei requisiti di merito di cui al comma 3 lettere *b)* e *c)*, lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un "bonus", maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

*a)* 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per il secondo anno accademico;

*b)* 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per il terzo anno accademico;

*c)* 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dell'assegno per gli anni accademici successivi. La quota del «bonus» non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

5. I crediti, di cui al comma precedenti, sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono l'assegno, anche se diverso da quello dell'anno precedente. L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nel comma 3. L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purché esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente. L'assegno di studio non può essere ottenuto dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni.

6. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme, stanziare per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio. Il medesimo decreto disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 per la corresponsione dell'assegno.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'assegno di studio, previsto dal presente articolo, si provvede con le somme di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo.

8. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

9. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, capoverso "5-bis", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*b)* al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

*c)* al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

*d)* al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";».

#### **4.305**

**PISTORIO**

##### **Improcedibile**

Al comma 1, lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «agli studenti meritevoli appartenenti a famiglie disagiate, garantendo un importo annuale dei premi non inferiore a diecimila euro e garantendo altresì l'assegnazione a tutti gli aventi diritto».

*Conseguentemente, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 10 milioni di euro a decorrere dal 2011.*

#### **4.306**

**GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA**

##### **Respinto**

Al comma 1, lettera *a)*, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «relativi a progetti di alta formazione, con particolare riferimento ai soggetti economicamente svantaggiati;».

#### **4.307**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

##### **Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) fornire buoni studio, che prevedano una quota, determinata in relazione ai risultati accademici conseguiti, in ogni caso non superiore al cinquanta per cento del buono ricevuto, da restituire a partire dal termine degli studi, secondo tempi parametrati al reddito percepito e comunque con rate non superiori al venti per cento del reddito netto percepito dagli ex studenti;».

#### **4.308**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

##### **Respinto**

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU)».

#### **4.309**

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI, ASTORE

##### **Respinto**

Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, quale criterio di selezione preferenziale per l'attribuzione dei premi, dei buoni e dei finanziamenti agli studenti l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) della famiglia, ai sensi della normativa vigente;».

#### **4.310**

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI, ASTORE

##### **V. testo 2**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito minimo percepito nell'attività lavorativa;».

#### **4.310 (testo 2)**

RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, VITA, BASTICO, ADAMO, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, LIVI BACCI, ASTORE

##### **Approvato**

Al comma 3, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) i criteri e le modalità di restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), prevedendo una graduazione della stessa in base al reddito percepito nell'attività lavorativa;».

#### **4.311**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

##### **Respinto**

Al comma 4, sopprimere le parole da: «altresì il contributo massimo» sino a: «privi di mezzi, nonché».

#### **4.312**

D'ALIA, BIANCHI, SBARBATI, POLI BORTONE

##### **Respinto**

Al comma 7, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) una quota pari al 5 per cento della contribuzione a carico degli studenti di ogni università».

*Consequentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Il limite alla contribuzione studentesca di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, non può eccedere il 35 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Una quota pari al dieci per cento dei contributi deve obbligatoriamente essere destinata dall'Ateneo a spese per la didattica, biblioteche, laboratori e ricerca mentre una quota pari al 5% è destinata ad alimentare il fondo per il merito di cui all'articolo 4».

#### **4.313**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

##### **Respinto**

Sopprimere il comma 8.

#### **4.314**

GIAMBRONE, PARDI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

##### **Improcedibile**

Al comma 8, sopprimere le parole: «senza oneri per la finanza pubblica».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

#### **4.0.300**

LIVI BACCI, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, ADAMO, SOLIANI, ASTORE

##### **Ritirato e trasformato nell'odg G4.0.300**

Dopo l'**articolo 4**, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

*(Valutazione della didattica da parte dell'ANVUR)*

1. Al termine del primo anno scolastico dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, e contestualmente alle prove di maturità, l'ANVUR, di concerto con l'INVALSI, procede alla somministrazione di un *test standard* ai candidati a tali prove.

2. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e ha la finalità di valutare le competenze e le capacità cognitive dei candidati. L'ANVUR procede alla compilazione di una graduatoria nazionale dei maturi, secondo i risultati del *test*, che viene resa disponibile ai singoli Atenei. Alla chiusura delle immatricolazione al primo anno di ogni anno accademico, la base dati degli iscritti ad ogni corso di laurea, correlata al risultato del *test*, viene resa accessibile all'ANVUR.

3. L'ANVUR procede alla determinazione, per ogni Ateneo e per ogni corso di laurea del livello medio di competenze e di capacità cognitive degli studenti iscritti.

4. Contestualmente all'esame di laurea di primo livello, l'ANVUR procede alla somministrazione di *test standard* ad ogni candidato, con il fine di valutare le competenze e le capacità cognitive acquisite nel percorso formativo. Il *test* è unico per tutto il territorio nazionale e può essere articolato per macroaree disciplinari.

4. Nel biennio successivo al primo anno di attuazione del *test* di cui al comma 1, l'ANVUR determina i criteri mediante i quali ordinare i risultati formativi dei singoli Atenei e Dipartimenti sulla base delle competenze e alle capacità cognitive dei laureati accertate mediante il *test*. Tale ordinamento tiene conto del livello di competenze e capacità rilevate al momento dell'immatricolazione.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito l'ANVUR, determina con proprio decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attribuzione di incentivi in funzione dei risultati formativi conseguiti dagli Atenei e dai Dipartimenti.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento"».

#### **G4.0.300**

LIVI BACCI, RUSCONI, CERUTI, GARAVAGLIA MARIAPIA, FRANCO VITTORIA, MARCUCCI, PROCACCI, SERAFINI ANNA MARIA, VITA, BASTICO, ADAMO, SOLIANI, ASTORE, PETERLINI (\*)



**Non posto in votazione (\*\*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1905

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 4.0.300.

---

(\*) Firma aggiunta in corso di seduta

(\*\*) Accolto dal Governo